

MORIRE DI PENA

PER L'ABOLIZIONE DI ERGASTOLO E 41BIS



le STRADE BIANCHE
di STAMPA ALTERNATIVA

MORIRE DI PENA

**PER L'ELIMINAZIONE
DI ERGASTOLO E 41-BIS**

**a cura del gruppo di ricerca
della piattaforma abolizionista Morire di pena**

Illustrazione di copertina di ottoeffe
Progetto grafico della copertina di Roberto Carro
Impaginazione di greg olla

Premessa	5
Introduzione	7
PARTE I	
Le pene capitali: ergastolo e pena di morte	18
Per l'eliminazione dell'ergastolo	26
Per l'eliminazione del 41- <i>bis</i>	34
L'ergastolo, il 41- <i>bis</i> e il ricatto del potere	44
PARTE II	
Cent'anni di tortura. Dall'Ovra al 41- <i>bis</i>	58
PARTE III	
Tutta una vita dietro le sbarre	78
Morire al 41- <i>bis</i> . Il caso di Vincenzino Iannazzo	89
Sull'intollerabilità del 41- <i>bis</i> .	
La storia di Davide Emmanuello	98
APPENDICE	
Alcuni testi fondamentali per comprendere ergastolo e 41- <i>bis</i>	104
Morire di pena.	
Per l'eliminazione di ergastolo e 41- <i>bis</i>	106
Breve profilo autori e autrici dei contributi	110

PREMESSA

Il libro che avete tra le mani è stato curato da attivisti e attiviste della piattaforma *Morire di pena. Per l'abolizione di ergastolo e 41-bis*.

È il nostro contributo al dibattito sull'eliminazione di questi due istituti, un contributo che mira a essere al contempo tecnico e divulgativo. È per questo che i ricercatori e le ricercatrici, i giuristi e le giuriste, gli attivisti e le attiviste che vi hanno partecipato hanno profuso un costante sforzo mirato a sintetizzare ognuno il proprio linguaggio e a produrne uno che fosse chiaro e fruibile a tutti, ma allo stesso tempo riuscisse a mettere in evidenza questioni che è colpevolmente superficiale considerare da “addetti ai lavori”.

Il testo è diviso in tre parti. La prima analizza la vera natura dell'ergastolo e del 41-bis, mettendo in discussione la loro esistenza fin dalla radice. La seconda traccia un *continuum* tra le pratiche di tortura fisica applicate nel nostro paese dal ventennio fascista fino a oggi e quelle altre, cosiddette “bianche”, le torture senza contatto, che vedono nell'ergastolo e nel 41-bis la loro più compiuta e crudele realizzazione teorica e pratica. Una terza parte raccoglie storie di detenuti che hanno attraversato o che sono tutt'ora al 41-bis, storie che abbiamo ritenuto simboliche per motivi differenti.

In chiusura ci siamo sentiti di segnalare alcuni testi che sono stati fondamentali, tanto per il nostro percorso di formazione – individuale e collettivo – sui temi dell'er-

gastolo e del 41-bis, quanto per la riorganizzazione di materiali talvolta già esistenti, o in fase di costituzione, che sono confluiti poi in questo volume. Insieme a tutte le persone e le realtà collettive che in qualsiasi modo hanno collaborato a dar vita a questa pubblicazione, ringraziamo pertanto gli autori e le autrici di questi preziosi testi, che consigliamo a chiunque si proponga di approfondire gli argomenti qui trattati.

INTRODUZIONE

Nel maggio del 2022 il detenuto anarchico Alfredo Cospito, in carcere da già oltre dieci anni per aver ferito l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, e successivamente condannato a ulteriori venti per aver depositato due ordigni all'esterno di una caserma dei carabinieri (un'azione dimostrativa che non provocò danni rilevanti a cose e alcuno a persone) viene trasferito nel carcere di Sassari in *41-bis*.

Il *41-bis* è un regime detentivo erede delle norme nate per arginare le rivolte in carcere negli anni Settanta, e dal 1992 utilizzato "in deroga alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario" per combattere le associazioni mafiose, prescrivendo una serie di restrizioni durissime con il fine dichiarato di impedire i collegamenti tra il detenuto e l'associazione criminale a cui appartiene. Nel 2002 il governo Berlusconi, dopo che i precedenti governi di centro-sinistra avevano più volte prorogato la scadenza della norma, cancella il carattere temporaneo del *41-bis* estendendo la sua possibile applicazione ai detenuti condannati per reati di matrice eversiva e terroristica.

Mentre Cospito è al *41-bis*, il reato per cui è stato condannato viene riqualificato dalla Corte di Cassazione in "strage politica contro la sicurezza dello Stato", un reato che prevede l'applicazione dell'ergastolo ostativo (quello per il quale non è possibile accedere ai benefici di legge) anche in assenza di vittime, a cui non si era fatto ricorso nemmeno nei casi degli attentati ai giudici Falcone e

Borsellino. Il 20 ottobre 2022 Cospito inizia uno sciopero della fame per protestare non solo contro l'assurdità del caso che lo riguarda, ma contro l'esistenza dei regimi del *41-bis* e dell'ergastolo ostativo. "Preferisco morire che continuare una non-vita come è quella al *41-bis*", le sue parole.

Le istanze di Cospito rimangono inascoltate dai decisori politici e giudiziari. Il suo corpo resta senza nutrirsi per cento ottantuno giorni, sei lunghissimi mesi in cui il detenuto assume solo, occasionalmente, sali minerali e multivitaminici. Il suo peso diminuisce di oltre cinquanta chili (sui centodiciotto registrati al momento dell'inizio dello sciopero) e i rischi per la sua vita sono costanti fin dal secondo mese di digiuno. La protesta di Cospito si interromperà ad aprile 2023, dopo la dichiarazione di ricevibilità del ricorso presentato dai suoi legali alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dopo la decisione della Corte Costituzionale sul divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata per i reati in cui la pena contempla l'ergastolo (su questa questione si tornerà con più precisione a breve).

Il 28 giugno successivo la Corte d'appello di Torino ridetermina la pena per Alfredo Cospito a ventitré anni, nonostante la Procura insistesse nella sua richiesta per una condanna fino alla morte. Al momento della scrittura di questo testo Alfredo Cospito è ancora detenuto al regime di *41-bis*.

La protesta di Cospito ha avuto la forza di far emergere una serie di contraddizioni, tanto sul piano giuridico che

su quello politico. La prima, soltanto apparentemente “tecnica”, era legata fin dall’inizio alla possibile illegittimità costituzionale di una norma, l’articolo 69 comma 4 del codice penale, che regola il bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti di un reato.

Come detto in precedenza, era stata una sentenza della Cassazione a riqualificare il reato per il quale era stato condannato Cospito da “strage contro l’incolumità pubblica” a “strage contro la sicurezza dello Stato”. Tuttavia, la Corte d’Assise di appello, che doveva riquantificare la pena, ha chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla legittimità della norma di cui sopra; l’articolo 69, infatti, vieta, in caso di imputazione per strage, di far prevalere l’attenuante della lieve entità del danno sull’aggravante di “recidiva reiterata”, contestata nel caso specifico a Cospito. Dal momento che la Corte d’Assise d’appello, invece, riteneva di dover riconoscere all’imputato quest’attenuante, ha chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla fondatezza della norma, che è stata poi in effetti ritenuta illegittima.

Se la messa in discussione dell’articolo 69 è quasi un effetto collaterale del caso Cospito, la protesta del detenuto anarchico è riuscita ad aprire differenti fronti di lotta contro i due istituti più inumani dell’ordinamento italiano: l’ergastolo e il regime di 41-*bis*; fronti differenti, che hanno avuto e hanno come obiettivo comune l’eliminazione di norme le cui fondamenta appaiono oggi estremamente fragili.

Il primo fronte è stato quello di piazza, che ha visto in

tutta Italia, per mesi, presidi, cortei, occupazioni simboliche, come quella davanti al ministero di giustizia a Roma, dove per una settimana si sono susseguiti momenti di informazione e protesta, e quelle di numerose università. Una novità di queste manifestazioni è stata la presenza, al fianco dei militanti anarchici (l'area politica di riferimento di Alfredo Cospito), di diverse aree della sinistra extra-istituzionale, sulla base di un dialogo non sempre facile in nome di una battaglia comune, anzi due: la revoca del 41-bis di Cospito e la conseguente messa in discussione di ergastolo e del cosiddetto "carcere duro".

La fermezza e l'ottusità con cui i poteri statali hanno ignorato la crescita di questo movimento e le sue rivendicazioni ha, alla lunga, inevitabilmente ridotto la spinta propulsiva che lo aveva tenuto in piazza per mesi, con una cadenza praticamente quotidiana. Allo stesso tempo, con l'obiettivo di interagire con un fronte sociale più ampio ed eterogeneo, era nata nel gennaio 2023 la piattaforma *Morire di pena. Per l'eliminazione dell'ergastolo e del 41-bis*, un'iniziativa promossa da organizzazioni e individui che operano nel mondo dell'editoria indipendente, della politica di base, della tutela dei diritti dei detenuti, dell'associazionismo. Dopo un paio di riunioni operative, il coordinamento della piattaforma ha diffuso un documento programmatico (lo trovate in appendice a questo volume) che in due mesi è stato sottoscritto da circa cinquecento persone e oltre trecento realtà collettive. Il documento spiega come lo sciopero della fame di Cospito avesse le potenzialità per aprire strade inedite, incluso un

lavoro di pressione verso differenti aree sociali, nonché per radicalizzare l'impegno di settori e personalità che, per esempio, in quei mesi si erano espresse sulla "sproporzione" della pena inflitta a Cospito, mantenendo però una certa prudenza rispetto all'abolizione di ergastolo e 41-*bis*.

Il coordinamento ha organizzato negli ultimi sedici mesi iniziative nelle principali città italiane, riuscendo a coinvolgere personalità che era difficile, fino a poco tempo prima, immaginare ingaggiabili su queste battaglie. Lo ha fatto attraverso parole d'ordine e rivendicazioni chiare: l'eliminazione delle assurde restrizioni a cui sono sottoposti i detenuti al 41-*bis*, che nulla hanno a che vedere con il dichiarato intento di impedirne le comunicazioni con l'esterno; l'inumanità di un regime che anche istituzioni internazionali hanno assimilato a pratiche di tortura, e che quindi è illegittimo per tutti (sì, anche per i mafiosi!); l'inefficacia del 41-*bis* come strumento di lotta alla mafia, che è viva e vegeta, ma si è decisamente trasformata nel trentennio seguito alla stagione delle stragi.

Dalla fine del 2023, la rete di attivisti e militanti che si era compattata durante i mesi dello sciopero della fame di Cospito ha dato vita a un coordinamento nazionale contro le istituzioni totali e la repressione, mentre il gruppo di *Morire di pena* ha deciso di proseguire il proprio lavoro di ricerca, sensibilizzazione e attivazione politica sui temi dell'ergastolo e del 41-*bis*, con l'insindacabile obiettivo della loro eliminazione.

ERGASTOLO E 41-BIS

Al contrario della vulgata corrente, l'ergastolo in Italia esiste eccome: la differenza numerica tra i detenuti che una volta condannati all'ergastolo ci rimangono fino alla morte e quelli che ottengono i benefici per uscirne è incommensurabile (sulla base di questo dato *Morire di pena* rifiuta la differenziazione tra ergastolo ostativo e non ostativo, rivendicando l'eliminazione dell'istituto *in toto* e il diritto, per qualsiasi essere umano, di poter conoscere, al momento della propria condanna, il momento in cui potrà essere liberato).

Nonostante il gran lavoro, le manifestazioni partecipate e i riscontri ottenuti in questi mesi di lavoro, appare evidente che al momento il paese è tutt'altro che pronto ad accogliere questo tipo di spinte. Le politiche securitarie, l'uso strumentale delle paure sociali e del tema "sicurezza", il blocco di potere che ruota intorno al mondo dell'antimafia e la stragrande maggioranza della classe politica che si guarderà bene dall'inimicarselo, sono assai più forti non solo delle istanze che arrivano dal basso, ma anche delle aperture verso la società civile e delle alleanze che si provano a stringere anche con avvocati, giudici (pochi) e istituzioni (pochissime).

Qualche spiraglio arriva però dalla nostra storia recente. La battaglia per l'eliminazione del 41-bis, naturalmente, non può prescindere da una presa d'atto rispetto alle evoluzioni del fenomeno mafioso (che appare oggi estremamente complessa, considerando gli attori e gli interessi in campo nello scivoloso mondo dell'antimafia), da un'a-

nalisi delle sue caratteristiche attuali, dalla forza politica necessaria per considerare chiusa la stagione emergenziale iniziata negli anni Novanta. È altrettanto vero, però, che questa battaglia può avvantaggiarsi di una serie di spinte provenienti dall'esterno, come quelle delle istituzioni internazionali, che sembrano più ricettive rispetto alla gravità di quanto sta accadendo nel nostro paese.

Sull'ergastolo, invece, basta semplicemente guardarsi indietro. Tornare al 1981, per esempio, quando con un referendum promosso dal partito Radicale più di sette milioni di italiani si espressero per l'abolizione del "fine pena mai". O agli anni successivi, quando il movimento "Liberarsi dalla necessità del carcere" nacque tra Parma e Trieste e crebbe rapidamente in tutta Italia, fondato sulla lucidità di operatori con grande sensibilità sociale, legati perlopiù al movimento per l'abolizione dei manicomi, ma anche sull'alleanza con battaglieri amministratori locali. O ancora, per citare epoche più recenti, al 1998 quando centosette senatori (contro cinquantuno contrari e otto astenuti) votarono a favore dell'abolizione dell'ergastolo partendo da un testo promosso dalla senatrice comunista Ersilia Salvato, prima che la legge si arenasse alla Camera e poi venisse per sempre archiviata con la caduta del governo Prodi, pochi mesi dopo.

Da quell'ultimo tentativo sono passati vent'anni, non cento. Abbiamo oggi, trasversalmente, una classe politica più rozza e opportunistica, e il bombardamento mediatico che propone le prigioni come il più efficace strumento di gestione dell'ordine sociale e come anestetico alle paure

della popolazione ha raggiunto i suoi scopi. Tuttavia – lo spiega bene Sergio Segio in un testo pubblicato qualche tempo fa sulla rivista *Vita* – anche nelle esperienze appena citate si poteva percepire l’esistenza di “un paese comunque più civile e avanzato dei suoi rappresentanti politici, in maggioranza schierati per la permanenza dell’ergastolo, tentennanti o silenti”. Allo stesso modo, dal basso, “dalla capacità di proporre riflessione, confronto, sensibilizzazione e iniziativa, sia all’interno delle carceri che della società libera”, partirono in quegli anni le spinte che poi sono state all’origine delle innovazioni più avanzate della riforma Gozzini (1986).

Perché, allora, questo non può accadere oggi? La battaglia politica per l’abolizione dell’ergastolo e del 41-*bis* può essere portata avanti da ognuno di noi nelle forme e nelle modalità che gli sono più consone, mantenendo ferma all’orizzonte l’idea del necessario superamento della più antistorica delle nostre istituzioni: il carcere. Un obiettivo di civiltà e progresso, che oggi non può e non deve più essere considerato utopia.

Parte I

LE PENE CAPITALI: ERGASTOLO E PENA DI MORTE

“Nessuna persona libera sa dove morirà; per gli ergastolani e per i condannati a morte lo Stato sancisce invece il dove e il come: di carcere i primi, per mano del boia i secondi. Deliberando sulla morte del condannato, lo Stato prende così possesso della sua vita”. Questo passaggio tratto da Le istituzioni dell’agonia di Nicola Valentino è efficace per mostrare la coincidenza tra ergastolo e pena di morte, istituzioni che conducono appunto il condannato a un’agonia (la lotta, nell’antica Grecia, a fine di spettacolo, in luogo pubblico) che avrà come unico possibile finale la morte.

La mancanza di un quantum di pena definito in sede processuale a un numero preciso di anni (vengo condannato, ma non so se e quando la mia condanna avrà fine), elimina nel detenuto l’esistenza stessa delle idee di speranza e di attesa rispetto al futuro, creando in lui una condizione di non-vita perpetua. La pena dell’ergastolo appare in questo senso assimilabile alla schiavitù: lo Stato entra in possesso del corpo della persona detenuta, oggettivandolo, e attribuendosi la prerogativa di decidere, senza che questa possa nemmeno entrarne a conoscenza, se, quando e a quali condizioni restituirglielo.

Tuttavia, l’idea di rinchiudere un soggetto a vita senza che questi abbia possibilità di uscire dalla reclusione si scontra evidentemente con il principio della risocializzazione del reo presente nella Costituzione italiana. Il legislatore è stato così costretto a prevedere la possibilità che il detenuto goda – o meglio possa godere, solo in taluni casi molto specifici – di benefici

come permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale (la questione legata alla cosiddetta “ostatività” si approfondirà in seguito). È evidente, tuttavia, come questa fragile “potenzialità” di liberazione non intacchi in alcun modo l’essenza di una pena che è, anche su carta, “fino a morte del reo”, e che a differenza di qualsiasi altra pena di tipo temporale, decreta la fine dell’esistenza del condannato.

CORPI ASSOGGETTATI: PRIVAZIONE, OGGETTIVAZIONE, SEGREGAZIONE di **Domenico Bilotti**

La confutazione giuridica dell'idea di "pena capitale" può farsi risalire, almeno nei termini che saranno propri del discorso moderno, alla Scolastica spagnola di Francisco Suárez, al pensiero riformato di Grozio (fondatore della scuola del diritto naturale) e all'illuminismo di Beccaria, senza dimenticare l'apporto indiretto fornito da Thomas Hobbes e da John Locke. Proprio Hobbes – filosofo non certo tacciabile di sensibilità libertaria – individua come scopo primario dell'accordo sociale tra gli uomini la miglior protezione possibile del "bene della vita" (la sua soppressione attraverso una condanna non avrebbe potuto quindi, per obbligo di coerenza, essere contenuta nel patto comune). Anche per Locke, la vita, insieme a libertà e proprietà, è bene fondamentale: nel suo pensiero non si riscontrano tendenze abolizioniste in senso stretto rispetto alla pena capitale (cosa che invece ci hanno riconsegnato diverse tra le criminologie critiche dell'ultimo secolo), ma è evidente come anche a suo avviso questo bene non possa essere sacrificato, dal momento che non ve ne sono altri gerarchicamente superiori.

In realtà il pensiero di nessuno tra i pensatori citati – le cui speculazioni si inseriscono in un dibattito di due secoli, che va dalla fine del sedicesimo a quella del diciottesimo, e che mina alla radice istituti come la tortura, la schiavitù, la condanna a morte, la guerra d'aggressione – può

essere ritenuto abolizionista in senso stretto. Per il gesuita spagnolo la pena di morte è sempre da scongiurare, ma vi sostituisce i lavori forzati o la carcerazione perpetua. Anche Beccaria “attutisce” l’asserzione nel suo pragmatico sistema di ragionamento: la pena capitale potrà essere ammissibile in alcune forme speciali di diritto – cita quello di guerra – sebbene sia iniqua, e inutile, in tempo di pace (è significativo sottolineare come l’originaria stesura dell’articolo 27 della Costituzione italiana rispondesse, ancora due secoli dopo, a questa medesima strategia ontologico-testuale).

È vero d’altronde che, se da un lato le motivazioni che sospingono istanze di liberazione si basano su fondamenta morali, dall’altro devono essere sottoposte alle esigenze e ai contesti storici del tempo in cui vengono elaborate. Pensatori e pensatrici contrari alla pena di morte negli anni del Concilio di Trento (1545-1563) offrono suggestioni anche condivisibili, proponendo la commutazione di una sentenza di morte – all’epoca assai frequente – in detenzione perpetua o in lavori forzati. Questo “avanzamento” non sarebbe invece, almeno in teoria, da considerare tale oggi, a fronte delle evoluzioni delle opinioni pubbliche e delle sensibilità contemporanee.

Guardiamo alla struttura logica della pena e del *pati*, inteso come afflizione irrogata dall’autorità: è oggettivamente difficile, partendo da questo presupposto, distinguere l’ergastolo dalla pena di morte. Entrambe le sanzioni sono associate alla punizione di crimini particolarmente efferati, sebbene l’individuazione dell’efferatezza

sia transitoria, discrezionale, rimessa allo stesso soggetto che ha il compito istituzionale di punire. Entrambe le pratiche consistono inoltre in una radicale spoliazione del condannato dal sé, dal momento che quest'ultimo non dispone più in alcun modo, dal momento della sanzione in poi, della sua stessa persona: è la condanna che ingloba il condannato e nessun'altra possibile relazione tra le due entità esiste. Il vero differenziale tra ergastolo e pena di morte sta, casomai, sul piano di una prima e istintiva percezione "biologica": nel caso del carcere perpetuo non v'è soppressione diretta della vita attraverso una singola condotta finalizzata a cagionare l'evento morte (ti fucilo, ti impicco, ti avveleno), ma non appena si supera questo fragile livello dell'evidenza, pena di morte ed ergastolo tornano a mostrare tutta la loro coincidenza.

L'ergastolo o "fine pena mai", inteso quale condanna da esporsi "fino al 9999" (come viene scritto sugli atti che riguardano la detenuta o il detenuto), non può infatti che comportare una morte da soggetto non libero, per chi vi è sottoposto. È stato efficacemente detto, in questo senso, che si tratta di "morte a seguito di pena", un'idea tutt'altro che distante da "pena di morte": i termini del discorso che la norma logicamente rapporta sono in fondo i medesimi: la morte, appunto, e la pena. Compagne indissolubili sia in un caso sia nell'altro.

Tuttavia, all'ermeneutica giuridica quanto detto non basta a ritenere equivalenti l'ergastolo e la pena di morte: è quasi sempre considerato preferibile, per i codici elaborati dalle entità statuali, che queste ultime accolgano legislati-

vamente, o costituzionalmente, la scelta dell'ergastolo in luogo della pena capitale. Poco importa se il fine pena mai null'altro è che il numero periodico della pena di morte associato all'ultimo decimale possibile.

Se l'ergastolo è comparabile alla pena di morte nella sua struttura e nel suo senso più profondo, fin dalla sua nascita si configura, anche etimologicamente, come indicatore della schiavitù. L'*ergasterion* greco e l'*ergastulum* latino erano le “case di lavoro” in cui venivano imprigionate alcune tipologie di rei o di assoggettati in guerra (schiavi, in altre parole). Erano luoghi in cui il potere entrava in possesso del corpo della persona detenuta, oggettivandola, e attribuendosi la prerogativa di decidere – senza che questa potesse in alcun modo entrarne a conoscenza – se, quando e a quali condizioni restituirglielo. L'ergastolo e la schiavitù si fondano inoltre entrambi su un senso di segregazione originaria: mentre le condanne capitali hanno avuto fino a tutto il periodo moderno una componente esemplare, ostensiva, di pubblica piazza (la cruda “pedagogia dell'assassino”), lo schiavo e l'ergastolano, a catena o ai ceppi, sono stati in ogni cultura giuridica – compresa quella odierna – rimossi dalla visibilità e, conseguentemente, dal controllo collettivo, giurisdizionale e materiale, su chi somministra la condizione servile e quella detentiva.

Ci siamo chiesti fin troppo spesso, in epoca moderna, se il “fine pena mai” potesse avere una legittimità ed essere, in particolar modo, compatibile con la funzione rieducativa della pena. Abituarsi a morire in detenzione non è certo una gran forma di rieducazione (a meno che

non si ammetta che questa pratica non abbia nulla a che vedere con la “sanzione trattamentale”, essendo invece esclusivamente e totalmente affittiva).

La prima a essere convinta di questa illegittimità è in realtà da sempre stata la stessa Corte Costituzionale, che sin dalla sentenza n. 264/1974 ha legato la legittimità dell'ergastolo alla sua necessaria residualità. È il paradosso giuridico che ci dice che il fine pena mai è legittimo solo senza la parola “mai”, se non è per sempre, se c'è cioè, per il detenuto, la possibilità – entro un termine di pena già scontata – di uscire dalla condizione muraria, di sviluppare forme di incontro con altri attori sociali nel lavoro o nell'associazionismo, senza escludere la possibilità di una liberazione. È per questo che la legge è stata costretta a prevedere la possibilità che il detenuto ergastolano goda (ma questo avviene nei fatti solo in taluni casi, molto specifici) di benefici come i permessi premio, la semilibertà e la libertà condizionale. Obbligata a prevedere, in sostanza, la *possibilità* che la pena non accompagni il reo alla morte, come fa invece una pena capitale.

L'articolo 22 del codice penale (quello che prevede l'ergastolo) ebbe d'altronde già un giudicato di incostituzionalità con la sentenza n. 68/1994, dal momento che la norma permetteva la possibilità di comminare un ergastolo a un minore imputabile. Che si abbiano diciassette o diciannove anni, però, cambia poco; quello che si introduce con questa sentenza è l'idea che la perpetuità della pena non possa annullare ogni ipotesi di temporaneità.

È rilevante in questo senso notare come, sebbene la

Corte europea per i diritti dell'uomo abbia dato torto all'Italia in materia di "ostatività" (l'impossibilità, per condannati all'ergastolo in certi regimi, per certi reati e a certe condizioni, di ottenere dei benefici di pena, tra cui la liberazione condizionale e la semilibertà), il legislatore abbia di continuo espanso, indifferente a tutto, i reati ostativi dal 1930 a oggi: reati per i quali si butta la chiave, a tempo o per sempre, con tutte le conseguenze del caso.

Su questo tema, nel dettaglio, si tornerà nel prossimo contributo. Ciò che vale la pena qui evidenziare è che le condanne alla pena dell'ergastolo sono, nel nostro paese, in aumento. I detenuti condannati al "fine pena mai" sono oggi circa mille e ottocento, più di quattro volte quanti erano all'inizio degli anni Novanta (con un passaggio dal 2,8 al 5 per cento della popolazione detenuta). Non si può però far l'errore di centrare la propria visione sul presente. Viene da concludere invece che tanto l'ostatività quanto la pena perpetua, pene capitali mascherate, soggiacciono al medesimo destino: la sola lettura legittima di queste norme è quella che si conclude nella loro stessa abolizione. È il momento di attivarsi perché si possa, quanto prima, premere quel bottone.

PER L'ELIMINAZIONE DELL'ERGASTOLO

L'articolo 4-bis viene introdotto nell'ordinamento penitenziario tra il 1991 e il 1992. La disciplina, assai discussa negli anni in termini di incostituzionalità, ha come caratteristica una differenziazione del trattamento penitenziario dei condannati per reati legati alla criminalità organizzata o per altri gravi delitti: subordina, infatti, l'accesso ai benefici previsti dalla legge a una condizione: l'avvenuta collaborazione con la giustizia. Ne risulta che un ergastolo "ostativo" – applicato automaticamente in caso di condanna all'ergastolo per uno dei reati di cui sopra – conduce il detenuto fino alla morte in cella, perché gli impedisce di uscire di prigione anche dopo decenni di detenzione, a meno che questi non "decida" di collaborare con la giustizia, con tutto ciò che ne consegue (su questo si tornerà nei contributi successivi).

Se è vero, inoltre, che è l'"ostatività" a privare i detenuti condannati all'ergastolo della possibilità di accedere ai benefici penitenziari, è vero anche che pure per gli altri ergastolani, non soggetti a condanna ostativa, questa possibilità è estremamente residuale. Sono pochi gli ergastolani, in sostanza, che non restano in cella fino alla morte, e pertanto il tanto discusso tema dell'eliminazione eventuale dell'ostatività è solo una parte del problema, mentre la vera questione è l'eliminazione dell'ergastolo in toto.

Si sottolinea infine che con la recente legge approvata dal parlamento, la possibilità di ottenere una liberazione condizionale viene ulteriormente ridotta: bisogna essere sopravvissuti

a trent'anni di pena scontata (e non più a ventisei), senza contare che numerose altre condizioni rendono altamente improbabile la possibilità di affrancamento dalla pena. La più dura tra queste prescrive che il detenuto sia obbligato a fornire (dal carcere!) elementi che consentano di escludere l'attualità di collegamenti non solo con l'organizzazione ma anche con il contesto nel quale il reato è stato commesso (una interpretazione, quella del "contesto", che può essere estesa per esempio a un qualsiasi rapporto di parentela, a una residenza in una stessa città o paese rispetto a membri o ex membri dell'organizzazione, rendendo quindi l'attribuzione del beneficio ancora una volta estremamente difficile e discrezionale).

ERGASTOLO, PERCHÉ NO! di Michele Passione

“999”, così c’è scritto quasi sempre negli Uffici matricola sulla posizione giuridica degli uomini ombra. A volte, invece, “fine pena mai”.

Chi sconta una pena, qualunque essa sia, ogni giorno toglie un giorno, ma gli ergastolani no, per loro la battaglia è persa in partenza. E siccome, direbbe Eco, “non bisogna suscitare più immaginario di quanto ce ne sia”, lasciamo parlare i numeri.

Dai primi anni Novanta (il cosiddetto “periodo stragista”) a oggi, gli ergastoli sono più che quadruplicati. Al 31 dicembre 1992 erano 408, mentre nel momento in cui scrivo i detenuti condannati all’ergastolo sono 1864, due terzi dei quali ostativi (*de facto*, se non *de iure*; come si vedrà, quello dell’ostatività è un ipocrita *maquillage* adottato dal legislatore). Eppure, per esempio, il numero degli omicidi nel paese è letteralmente crollato: negli anni Novanta si sfiorava quota duemila l’anno, mentre oggi siamo a meno di trecento. Anche solo questi dati, nudi e crudi, dovrebbero indurre a riflettere.

Nel 1997 uno studioso attento dei fenomeni criminali come Pavarini osservava in *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell’Italia del XX secolo*, che “la domanda di penalità è, di fatto e per lungo tempo, risultata debole a livello sociale”, forse perché “i sentimenti collettivi di insicurezza hanno avuto modo di esprimersi come domanda politica di cambiamento e di parteci-

pazione democratica [...] e la comunicazione sociale, attraverso il vocabolario della politica, ha favorito una costruzione del disagio e del conflitto al di fuori delle categorie morali della colpa e della pena”. Questo ha impedito, almeno in parte, e fino a un certo momento, “che la questione criminale entrasse nella testa della gente come uno dei problemi più gravi e urgenti da risolvere, attraverso la repressione”.

Sembra passato un secolo. Il legislatore – di qualsiasi colore politico – soffia oggi nelle vele del consenso agitando la leva penale anche nel campo che qui analizziamo: lo fa innalzando, di recente, da ventisei a trenta gli anni da espiare prima che l’ergastolano ostativo possa chiedere di ottenere la liberazione condizionale, raddoppiando il periodo di libertà vigilata a cui sottoporre il detenuto che usufruisce di questo beneficio, esteso da cinque a dieci anni; oppure impedendo l’accesso al rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, come da legge n. 33/2019.

Sul piano concreto, sono tante le forme dell’incapacitazione – con isolamento diurno, ostativo, con applicazione del regime differenziato del 41-*bis* – che forse sarebbe meglio parlare di “ergastoli”, al plurale. Eppure, secondo vulgata comune, e secondo una parte dell’opinione pubblica, “l’ergastolo in Italia non esiste”. L’ergastolo, invece, esiste eccome, e il più delle volte conduce il condannato alla morte: tra il 2008 e il 2020 sono state concesse trentatré liberazioni condizionali, mentre centoundici persone soggette all’ergastolo sono morte in

galera (dalla “pena di morte” alla “morte come pena”).

Elencate una di seguito all'altra, poi, le contraddizioni costituzionali fanno rabbrivire.

Prima di tutto, in quanto pena senza fine, la finalità rieducativa dell'ergastolo manco si pone. In quanto fissa, e talvolta automatica, la pena perpetua contrasta inoltre con gli articoli 3 (principio di uguaglianza), 27/1 (responsabilità penale personale), e conseguentemente con l'articolo 25/2 (legalità penale) della carta dei diritti fondamentali.

Anche laddove si considerasse la legittimità costituzionale dell'ergastolo – dal momento che in ipotesi (che tale resta!) può essere concessa la liberazione condizionale – si assisterebbe tuttavia al paradosso di una pena della durata minima di trent'anni, ma indeterminata nel suo massimo (e quindi, non solo teoricamente, di una pena fino alla morte). È appunto un paradosso, dal momento che non solo gli elementi costitutivi del reato, ma anche e soprattutto la pena, esigono determinatezza legislativa (ed ecco ancora violato il principio di legalità penale).

Neppure sulla violazione della dignità dell'uomo (articolo 27/3), infine, occorre spendere troppe parole: si ponga semplicemente mente, su tutto, all'infamia delle condizioni detentive, con un sovraffollamento fuori controllo, e la totale mancanza di ogni più elementare offerta trattamentale e di tutela di diritti primari all'interno delle carceri.

Tuttavia, malgrado l'aria che tira – e da tanto, come dimostra l'esito del referendum popolare del 1981 sulla

proposta abrogativa dell'ergastolo –, vale sempre la pena provarci: fin da quell'epoca, d'altronde, dichiarando ammissibile il quesito abrogativo, la Corte ha implicitamente riconosciuto che l'ergastolo non è una previsione legislativa imposta dalla Costituzione, dal momento che le leggi costituzionalmente necessarie non sono sottoponibili a referendum abrogativo popolare.

A dispetto di tutto ciò, da anni c'è un disco rotto che suona come in un jukebox alla fine dell'estate per chiunque si azzardi a prospettare la questione della legittimità costituzionale (oltre che politica e in termini di diritti umani) dell'ergastolo. Ci si sente rispondere, per esempio, che “è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 del codice penale [...] nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità” (sentenze della Cassazione, Prima sezione, numero: 28579/22; 43285/21; 34199/16; 43711/15). In sostanza, chi afferma la liceità costituzionale dell'ergastolo lo fa in una visione “prospettica”, ovvero per quel che potrà essere (diventare una pena temporanea), e non per quel che è: una pena perpetua, fino alla morte, un vivere morendo.

Va ribadito, invece, che la previsione di una pena perpetua contrasta con la Carta costituzionale proprio per

ché, se la pena deve tendere alla rieducazione, il *fine pena mai* è estraneo a questo principio (“rieducare” in vista di cosa?). Questa incompatibilità non può essere salvata, naturalmente, dal sofisma secondo cui l’ergastolo esiste in quanto tende a non esistere, cioè perché prevede la possibilità di non essere ergastolo, per effetto dell’*ipotesi* di concessione della liberazione condizionale.

Come si sa, la Corte è giudice delle leggi, e non del fatto, e non può dunque eludere il confronto con una pena che in sé contrasta con tutte le disposizioni richiamate. I giudici questo lo sanno, e la Corte ancor di più: ogni qualvolta una questione viene sollevata senza misurarsi con il requisito della rilevanza (cioè dell’applicazione necessaria di una norma della cui costituzionalità si dubita), essa è destinata all’inammissibilità. Adottare lo stesso strumento per “salvare” l’ergastolo è un venir meno a doveri di verifica della tenuta democratica del sistema punitivo.

Basterebbe in fondo dar seguito a ciò che si è scritto con la sentenza numero 313/1990: “Se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe una grave compromissione ogni qualvolta la specie e la durata della sanzione non fossero state calibrate [...] alle necessità rieducative del soggetto”. È cosa acclarata, d’altronde, che in ciascuna delle tre fasi che caratterizzano la vicenda sanzionatoria (fase edittale, commisurativa ed esecutiva) tutti i soggetti che entrano in contatto con la pena devono rispettare il vincolo della rieducazione, l’unico previsto dalla Costituzione. Poi, che ci sia chi

la Costituzione vorrebbe cambiarla, o strapparla, come dimostra la proposta di legge (in)costituzionale di modifica dell'articolo 27 in materia di responsabilità penale¹, questa è un'altra storia.

¹ Si fa riferimento alla proposta avanzata nel corso di più legislature dal deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. Se approvato l'articolo riformato, la Costituzione vincolerebbe il fine rieducativo della pena a non meglio specificati "criteri di sicurezza".

PER L'ELIMINAZIONE DEL 41-BIS

L'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario prevede la sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. I settecentoquaranta detenuti sottoposti a questo regime, secondo quanto disciplinato dalla disposizione, devono essere ristretti in istituti a loro esclusivamente dedicati, possibilmente in aree insulari, custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

Il regime si caratterizza per una serie di misure generiche, definite solo parzialmente, tendenti alla ingiustificata limitazione dei diritti del detenuto più che alla dichiarata necessità di interrompere i suoi rapporti con l'organizzazione criminale (ancora) attiva all'esterno.

Tra queste, oltre a vaghe e discrezionali "misure di elevata sicurezza interna ed esterna", vi sono: riduzione o eliminazione dei colloqui con i familiari (che avvengono al massimo, in ogni caso, una volta al mese, dietro un vetro divisorio anche per i figli dai dodici anni in su); registrazione audio e video dei colloqui; impossibilità di partecipare dal vivo alle udienze dei processi; frequenti e invasive perquisizioni personali e all'interno della cella; limitazione delle somme di denaro, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; divieto di avere in cella medicinali, fotografie, poster, orologi, apparecchi elettronici; limitazione degli oggetti concessi in cella (anche matite, penne, quaderni, libri); controllo e censura totale alla corrispondenza; limitazione delle ore d'aria (non più di due al giorno, talvolta in aree fintamente aperte: per esempio, stanze in cui vi è in realtà un soffitto, sotto forma di grata che non

permette di vedere con chiarezza neppure il cielo); limitazione nel contatto con altri detenuti durante le ore d'aria (massimo quattro persone, tutte soggette allo stesso regime penitenziario e quindi spesso fortemente provati nella psiche e nel corpo); impossibilità di cuocere cibo (disposizione cancellata dopo l'intervento della Corte Costituzionale).

Le forti restrizioni previste dal 41-bis, prolungate nel tempo, provocano effetti estremamente dannosi nei detenuti, spesso irreversibili, capaci di alterare le facoltà sociali e mentali degli uomini e delle donne ristrette. Non esiste reato – che si parli di eversione, terrorismo o mafia – che possa giustificare l'esistenza di un siffatto strumento torturatorio da parte dello Stato nei confronti di un detenuto o una detenuta (d'altronde è lo stesso articolo 27 della Costituzione che vieta di irrogare “trattamenti contrari al senso di umanità”).

Nel 2003 Amnesty International ha definito il 41-bis un trattamento “crudele, inumano e degradante”. Ancora, quattro anni dopo, gli Stati Uniti hanno negato l'estradizione del boss mafioso Rosario Gambino, definendo il carcere duro italiano un regime “assimilabile alla tortura”.

IL 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO: UNA "NORMA MANIFESTO" di Gaia Tessitore

L'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario si può considerare "norma-manifesto" in quanto è spesso percepito, o descritto, come strumento utile e necessario per la lotta alla criminalità. La disposizione, che disciplina la sospensione temporanea delle regole di trattamento per il detenuto, nasce in realtà come transitoria. È stata infatti introdotta dalla legge Gozzini del 1986, e la sua validità, provvisoria, è stata per due volte prorogata: dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2002. In quello stesso anno, la legge n. 279 ne ha previsto l'estensione anche a condannati per reati di terrorismo nonché ne ha definito la stabilità nel nostro ordinamento. Si prevedeva, in questo modo, che la misura fosse prorogabile a oltranza, senza limitazioni, per periodi consecutivi di due anni.

Nonostante sia la giurisprudenza costituzionale che quella di legittimità siano più volte intervenute per cercare di specificare le motivazioni sulla base delle quali è necessario provare i requisiti per l'applicazione della proroga del provvedimento, la prassi dimostra come spesso il meccanismo si riduca a un mero automatismo.

I detenuti ai quali è applicabile il regime sono inoltre presuntivamente considerati pericolosi a causa del titolo di reato per il quale scontano la pena e, troppo spesso, la valutazione si fonda sull'esistenza e l'attività dell'associa-

zione (non riconducibile, nel suo elemento oggettivo, alla persona del detenuto).

In origine la disposizione prevedeva un solo comma, motivato con la necessità di approntare rimedi finalizzati a “ripristinare l’ordine e la sicurezza” all’interno delle carceri. Si disponeva – e questa regola è tutt’ora in vigore – che, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro della giustizia potesse sospendere temporaneamente, nell’istituto interessato o in parte di esso, l’applicazione delle normali regole di trattamento. La durata del provvedimento doveva essere strettamente connessa al conseguimento di questo fine e revocata al termine della situazione di emergenza.

Nel 1992, sulla spinta delle stragi di mafia, il decreto legge n. 306 ha introdotto una diversa e ulteriore ipotesi di sospensione delle regole di trattamento, specificamente indirizzata a detenuti ristretti per specifici delitti, ovvero quelli del primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-*bis* dell’ordinamento penitenziario², nonché, poi, per qualsi-

2 “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis, del testo unico

asi altro delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni, o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, e in relazione al quale vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti tra il detenuto e un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

Il regime di 41-*bis* viene applicato con decreto motivato dal ministro della giustizia, anche se l'istruttoria può essere avviata su proposta del ministero dell'interno, senza che il detenuto interessato ne abbia alcun avviso (il contraddittorio è rinviato a una eventuale fase di reclamo).

Le limitazioni alle regole di trattamento sono state tipizzate solo dalla legge n. 279 del 2002, dopo che la Corte costituzionale in più occasioni aveva rilevato che queste andassero individuate tra quelle di competenza dell'amministrazione penitenziaria e non potevano essere ricondotte all'iniziativa individuale del ministro. Ciò nonostante, le restrizioni vengono ulteriormente inasprite dalla legge 94 del 2009, che modificando il comma 2-*quater* della norma stabilisce che i detenuti sottoposti al regime speciale devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusiva-

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni".

mente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, o comunque all'interno di sezioni speciali, logisticamente separate dal resto dell'istituto, e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria; la norma, anziché fissare uno specifico elenco di restrizioni, alla lettera *a*) dispone "l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, oltre che contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altra a essa alleate".

È stato, a tal proposito, fatto notare come si tratti di una "norma in bianco", dal momento che la sua generica formulazione consente all'amministrazione penitenziaria di adottare anche provvedimenti diversi da quelli indicati dallo stesso comma *2-quater*.

Questa stessa disposizione ha previsto che il provvedimento abbia durata pari a quattro anni e sia prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni.

Le modificazioni avvenute nel tempo hanno inciso in maniera consistente sulle caratteristiche della norma, in particolare considerando che nella formulazione attuale, in merito alle sospensioni delle misure di trattamento "si prevede" (e non più "si può prevedere") che queste siano considerate tutte presuntivamente necessarie, senza che vi sia possibilità di modularle rispetto al singolo caso in analisi: un'estensione in contrasto evidente con il criterio

di individualizzazione del trattamento, che elimina ogni spazio di discrezionalità rendendo i provvedimenti ministeriali, in sostanza, tutti uguali.

Le ulteriori restrizioni riguardano: la riduzione dei colloqui con i familiari a un solo incontro al mese, senza che vi sia possibilità di svolgerne un secondo nemmeno in via eccezionale (sono vietati quelli con persone diverse, salvo particolari casi determinati volta per volta dal direttore dell'istituto); lo svolgimento di questi incontri in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti (e di fatto ogni contatto fisico), e sono sottoposti a controllo auditivo e registrazione; la sospensione della possibilità di comunicare telefonicamente con i familiari per i primi sei mesi, con successiva possibile autorizzazione da parte del direttore dell'istituto o dell'autorità procedente (in caso di soggetto sottoposto a misura cautelare): in ogni caso il colloquio telefonico potrà svolgersi una sola volta al mese, per dieci minuti, in sostituzione di quello diretto.

Vi sono, inoltre: la censura totale alla corrispondenza e le limitazioni all'ora d'aria, che non può avvenire in gruppi di più di quattro persone, per una durata non superiore a due ore al giorno; l'esclusione per il detenuto dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati, che stando al regolamento penitenziario hanno facoltà e funzione di esprimersi e controllare la qualità e la quantità del vitto, l'organizzazione (o non organizzazione) delle attività trattamentali, le modalità di transito dei beni e degli oggetti che i detenuti possono ricevere dall'esterno.

Nello specifico, con la circolare del 2 ottobre 2017, n.

3676/616, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è intervenuto a disciplinare l'organizzazione del circuito detentivo speciale sulla base di un documento articolato in trentasette prescrizioni, con l'inserimento di un elenco (il cosiddetto Modello 72) che contiene una puntuale indicazione di generi alimentari, bevande, medicinali e articolari vari, concessi in regime di sopravvitto, ai detenuti sottoposti al regime.

In merito alla compatibilità del regime con il rispetto dei diritti umani fondamentali, riconosciuti da numerose disposizioni internazionali, è intervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo che il 25 ottobre 2018, all'unanimità, ha ritenuto che l'Italia abbia violato l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (che impone il divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) per aver rinnovato l'applicazione dell'articolo 41-*bis* a un detenuto gravemente ammalato, Bernardo Provenzano, nonostante le sue deteriorate condizioni di salute. Se la Prima sezione della Corte ha però, invece, escluso la violazione dell'articolo 3 in relazione alle condizioni di detenzione previste dal provvedimento, ha allo stesso tempo ribadito che sottoporre un detenuto a delle restrizioni aggiuntive discrezionali “senza fornire motivi sufficienti e pertinenti basati su una valutazione personalizzata della necessità, compromette la sua dignità umana e comporta la violazione del diritto di cui all'articolo 3”.

Da ultimo, il regime del 41-*bis* è stato attenzionato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle

pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) a seguito di una delle visite periodiche in Italia nel periodo tra marzo e aprile del 2022. In particolare, nel rapporto dell'autorità si legge che "le norme che regolano la situazione dei detenuti in regime di 41-*bis* non sono cambiate dalla visita del 2019 e le raccomandazioni del CPT contenute nel rapporto sulla visita del 2019 non sono state affrontate. Nel rapporto sulla visita del 2019 il CPT aveva invitato le autorità italiane a rivedere il funzionamento del regime di detenzione 41-*bis*, tenendo conto dell'articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana. In particolare, il Comitato aveva raccomandato di offrire a tutte le persone: una gamma più ampia di attività utili e di trascorrere almeno quattro ore al giorno fuori dalle celle, insieme ai detenuti del loro gruppo sociale; di aumentare il diritto di visita al mese e di avere la possibilità di accumulare il diritto di visita in caso di mancato utilizzo; il permesso di effettuare almeno una telefonata al mese, indipendentemente dal fatto che ricevano o meno una visita nello stesso mese. Inoltre, il CPT ha ribadito nella sua raccomandazione che la collocazione di un detenuto in un'area riservata dovrebbe essere limitata nel tempo e soggetta a revisioni mensili. Inoltre: ogni volta che l'articolo 32 dell'ordinamento penitenziario viene applicato per confinare i detenuti in regime di 41-*bis* in gruppi sociali di due persone in condizioni più dure nella cosiddetta 'area riservata', i detenuti interessati dovrebbero avere il diritto di impugnare il provvedimento davanti al tribunale di sorveglianza competente; la scelta del secondo detenuto 'ordinario' per completare un'area

riservata dovrebbe essere fatta esclusivamente su base volontaria”.

Il comitato ha concluso la sua relazione chiedendo di essere informato dalle autorità italiane sulle misure adottate per attuare le raccomandazioni di cui sopra che, a parere del CPT, potrebbero essere realizzate attraverso l’adozione di una revisione della circolare del DAP che regola il regime del 41-*bis*.

L'ERGASTOLO, IL 41-BIS E IL RICATTO DEL POTERE

Il legislatore indica il regime differenziato del 41-bis come strumento indispensabile per evitare contatti tra il detenuto e la sua realtà criminale di riferimento. Nella pratica, in realtà, questo istituto si traduce in un'arma di pressione per spingere il reo alla collaborazione con la magistratura, dal momento che collaborare è l'unico modo per poter uscire da tale trattamento. Nato come strumento da applicare temporaneamente, condizionato all'accertamento della pericolosità sociale "attuale" del detenuto, nei fatti il 41-bis viene prorogato in automatico a ogni scadenza (a meno di decisione a collaborare da parte del detenuto) sulla base di una generica esistenza, per esempio, di attività spesso non ancorate nei fatti a collegamenti specifici tra l'associazione criminale e la persona. Se non collabora, in sostanza, il detenuto in 41-bis sa che vi rimarrà con ogni probabilità per tutta la vita (o comunque fino alla completa espiazione della pena).

Se nel caso dell'ergastolo ostativo la collaborazione è di fatto l'unica via per poter accedere ai benefici, anche nel caso del "fine pena" non ostativo le condizioni poste al detenuto per usufruirne sono così difficili da verificarsi e talvolta non dipendenti dalla volontà del soggetto, da costituire un notevole strumento di pressione, pur non rappresentando una conditio sine qua non (un motivo in più, questo, per pretendere che l'istituto venga abolito non solo nella sua ipotesi ostativa). Se il detenuto condannato all'ergastolo, anche non ostativo, non collabora, sa che vi rimarrà con buone possibilità per tutta la vita.

È evidente che armi di pressione di questo genere, impugnate da un potere costituito nei confronti di un individuo, rappresentano una grave ingerenza rispetto alle sue legittime libertà di scelta, compresa quella di non voler collaborare con l'istituzione stessa e allo stesso tempo aspirare al diritto del reinserimento nella società.

Il regime di 41-bis e l'idea di una condanna fino a morte del reo sono da considerarsi quindi a tutti gli effetti degli istituti torturatori, incompatibili con i principi di uno Stato di diritto, e che vanno pertanto cancellati.

DALLA GUERRA AL NEMICO ALL'USO STRATEGICO DELLA SOFFERENZA

di Biagio Borretti

La lunga stagione delle “emergenze italiane” (dagli anni Settanta alla lotta alla mafia, fino al terrorismo islamista, passando per Tangentopoli) ha prodotto numerose iniziative di legislazione speciale che hanno finito col tempo per modellare un vero e proprio sottosistema di sanzioni, procedure e percorsi carcerari alternativo a quello ordinario (il cosiddetto “doppio binario”). L'emergenza impone infatti, nelle decisioni politiche, una logica sbrigativa, giustificata dal ricorso a paradigmi e terminologie belliche: su tutte la “guerra al nemico” (interno o esterno) che man mano assume connotati diversi.

Sia l'ergastolo ostativo che il 41-*bis* rispondono perfettamente a tali logiche: il primo entra in stridente contrasto con i dettami costituzionali della finalità rieducativa della pena e col “diritto alla speranza” di poter tornare liberi, e il secondo punta su una neutralizzazione totale del detenuto, negandogli qualsiasi accesso a percorsi trattamentali. In questa sede ci interessa verificare se tali istituti possano essere considerati intrinsecamente ricattatori e riconducibili a ipotesi di tortura.

Il ricatto consiste in una attività di “estorsione” di qualcosa, o di un comportamento “per il tramite della coartazione della volontà altrui”. Il fine può essere conseguito con il ricorso alla violenza o alla minaccia, che assumono una funzione strumentale al perseguimento dello scopo.

Il ricatto, dunque, è connotato da intrinseca illiceità. Pur non essendo un termine esplicitamente richiamato nel codice penale, è elemento costitutivo di numerose fattispecie di reato.

L'ergastolo cosiddetto ostativo prevede una disciplina per la quale, in assenza di collaborazione con la giustizia, il detenuto non può accedere alle misure alternative alla pena carceraria. A seguito di interventi della Corte EDU (sentenza “Viola contro Italia”) e della Corte costituzionale (sentenza n. 253/2019), si è cominciato a scardinare questo dispositivo, aprendo la possibilità alla “speranza” e nello specifico ai permessi premio per ergastolani ostativi. A fronte di una paventata nuova pronuncia sull’illegittimità costituzionale dell’istituto, anche in relazione alle misure della semilibertà e della liberazione condizionale, il legislatore è corso ulteriormente ai ripari (D.L. 31 ottobre 2022, n. 162): da un lato ha escluso il ricorso obbligatorio alla collaborazione – utile, esigibile e possibile – come unico parametro per ritenere rescisso ogni collegamento con la criminalità organizzata; dall’altro, però, richiede numerosi nuovi requisiti per l’accesso alle misure alternative, alcuni dei quali davvero “diabolici”, rendendo di fatto questa possibilità addirittura più impervia. Basti pensare, per tutti, agli oneri di allegazione rispetto all’inesistenza del pericolo di un “futuro ripristino dei collegamenti”, anche indiretti, con il “contesto nel quale il reato è stato commesso”. Al netto di ciò che prevede la nuova norma, dunque, è evidente come la strada maestra imposta dal legislatore per poter venire fuori dalla condizione di de-

tenzione perpetua sia la collaborazione.

Nel caso del 41-*bis* la logica ricattatoria è ancora più esplicita. La pericolosità attribuita al detenuto sottoposto a tale regime speciale deriva dall'essere indagato/imputato o condannato per determinati delitti di natura prevalentemente associativa e dal collegamento con le realtà criminali di provenienza. La "persistenza" dei collegamenti finisce per lo più per essere presunta (sia nei provvedimenti applicativi del regime che in quelli di proroga), senza alcuna vera indagine specifica. Il reato stesso, dunque, determina una presunzione assoluta di pericolosità, che può essere scardinata solo dalla collaborazione con la giustizia. Questa logica ricattatoria ("o collabori o ti muriamo vivo") viene negata da molti sostenitori della necessità e utilità di tale regime, ma è stata più volte esplicitamente rivendicata da politici e magistrati. Si è osservato, anzi, come una differenziazione quanto più marcata possibile tra il regime ordinario e quello speciale sia uno strumento di forte induzione (*costrizione*) alla collaborazione.

Il peso enorme delle limitazioni imposte con il 41-*bis*, che incidono non soltanto sul piano fisico ma anche psichico, mette pressione sul detenuto, ponendolo dinanzi a un *aut aut*: subire il regime speciale o collaborare, in assenza di altri strumenti concretamente esperibili con efficacia per scardinare il giudizio di pericolosità (presunta). Un punto nevralgico colto molto bene dal detenuto anarchico Alfredo Cospito, quando il 14 marzo dell'anno scorso dichiarava: "Io potrò uscire da questo girone dantesco solo se rinnegherò il mio credo politico, il mio anarchismo, solo

se mi venderò qualche compagno o compagna”.

Il regime del 41-*bis* ha tutte le caratteristiche di quello che nella letteratura internazionale viene definito “*solitary confinement*”, ovvero un regime carcerario nel quale il detenuto è isolato nella propria cella dalle ventidue alle ventiquattr’ore al giorno e separato dagli altri detenuti; i suoi contatti con il personale penitenziario sono scarsi e superficiali, per lo più di totale dipendenza; i rapporti con i familiari sono infrequenti; vi è un controllo diffuso e costante di ogni movimento, persino di quelli più intimi (telecamere in bagno); le celle sono particolarmente piccole, prive di luci sull’esterno o comunque dotate di piccole fessure, con un limitato accesso all’aria fresca e alla luce naturale; la vita è condotta in situazioni ambientali di scarse stimolazioni e pochissime opportunità di attività da svolgere.

Sono numerosi gli studi internazionali che dimostrano come questo regime carcerario arrechi plurimi danni, sia fisici ma soprattutto psicologici, ai detenuti, specialmente se imposto per lunghi periodi di tempo. Tra i primi, la letteratura scientifica annovera: palpitazioni cardiache, diaforesi, insonnia, dolori articolari e alla schiena, deterioramento della vista, inappetenza, perdita di peso e in alcuni casi diarrea, sonnolenza, spossatezza, tremore, sensazioni di freddo, aggravamento di pregressi problemi di salute. Tra i principali effetti sul piano psichico, invece, sono stati riscontrati: ansia (che varia dalle sensazioni di tensione a veri e propri attacchi di panico), depressione (che va dai casi di umore basso fino alla vera e propria

depressione clinica), rabbia (che passa dall'irritabilità per arrivare alla rabbia totale), disturbi cognitivi (dalla perdita di concentrazione fino agli stati confusionali), distorsioni percettive (dalla ipersensibilità fino alle allucinazioni), paranoia e psicosi (dai pensieri ossessivi fino alla psicosi vera e propria).

Le condizioni deteriori del “*solitary confinement*” sono cristallizzate anche dal brutale dato statistico dei più alti tassi di pratiche di autolesionismo e suicidio. A ciò si aggiungano conseguenze, spesso irrimediabili, sulle abitudini di vita, sulle strutture caratteriali e sulle difficoltà relazionali che ne seguono in un eventuale reinserimento in società. “Spingere” qualcuno ad adottare un comportamento collaborativo sotto tale pressione, senza spontaneità, equivale a una vera e propria tortura, soprattutto se le privazioni imposte al detenuto non sono giustificate da alcuna effettiva esigenza di sicurezza.

Tra le varie manifestazioni che storicamente si sono date della tortura, quella cosiddetta “giudiziaria” ha sicuramente assunto un ruolo centrale. Il suo fine è di ottenere informazioni o confessioni da parte della vittima. La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10.12.1984 (entrata in vigore il 26.06.1987 e ratificata dall'Italia con Legge 3 novembre 1988, n. 498), nel definire la tortura all'articolo 1, prevede, tra le altre ipotesi, anche e primariamente quella “giudiziaria”:

Il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni [...] qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

Uno dei pregi della definizione appena riportata è l’aver evidenziato come la tortura sia strettamente connessa col potere.

In vari studi tematici è stato sostenuto che il fine ultimo del torturatore sia la distruzione dell’identità della vittima. Da questo punto di vista, dunque, le sofferenze fisiche e psichiche sono i mezzi con i quali si persegue tale scopo, che consiste in una vera e propria devastazione interiore. La tortura, attraverso l’umiliazione dell’altro, provoca una crisi relazionale intersoggettiva, portando al silenzio, all’annichilimento interiore (M. Lalatta Costerbosa). La dignità umana viene radicalmente lesa, cancellando l’alterità della vittima (D. De Cesare).

La gravità del crimine è tale che la Convenzione dell’ONU contro la tortura, all’articolo 2, comma 2 impone: “Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di

eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura”.

Al fine di evitare il rischio di “graduazione” dell’intensità della tortura, che serve a giustificarne le manifestazioni considerate più “blande”, a essa sono equiparati i “trattamenti crudeli, inumani o degradanti”. L’assimilazione, in punto di divieto, è stabilita anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), all’articolo 3: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Come si vedrà in seguito, la tortura può assumere sia declinazioni fisiche che psicologiche, anzi nelle democrazie è proprio questa seconda forma che conquista col tempo maggior campo, venendo marginalizzata la violenza più esplicita per motivi di consenso e legittimazione politico-sociali.

La tortura psicologica (cosiddetta “bianca”) si fonda per lo più sulla deprivazione sensoriale. Raggiunge il massimo della efficacia quando si spersonalizza in norme, procedure, regolamenti e circolari amministrative. I primi studi scientifici su questo tipo di tortura risalgono addirittura agli anni Cinquanta del secolo scorso e si sono affinati nel corso dei decenni, al servizio del potere costituito. Uno dei padri fondatori di tali studi, Albert Biderman, già nel 1959 aveva potuto verificare come per spezzare la volontà di una persona fosse sufficiente privarlo di ogni contatto umano, disorientarlo, alterarne i ritmi biologici e sottoporlo a forti stress, il tutto senza alcun contatto violento col corpo della vittima. L’obiettivo è la regressione dell’essere umano, così da eliminare le sue capacità di

resistenza, con la conseguente perdita di autonomia. La tortura psicologica – stando a Reiner Mausfeld – distrugge la persona, non solo una parte del suo corpo, perché mira direttamente al cuore dell'identità personale della vittima.

Attraverso queste pratiche, ben descritte nel manuale della CIA sulle tecniche di interrogatorio “Kubark”, si persegue l'obiettivo di convincere la vittima che è causa delle proprie sofferenze: vittima, dunque, di sé stessa, l'unica persona che può porre fine alla tortura. La logica di colpevolizzazione del soggetto passivo è in fondo la stessa utilizzata per legittimare l'ergastolo ostativo e il 41-*bis*: è colpa del detenuto se si ritrova in quei regimi, perché “liberamente” decide di non collaborare (discorso in passato avallato anche dalla Corte Costituzionale).

Da queste riflessioni è possibile ricavare un dato: il ricatto, inserito in una pratica di inflizione di forti sofferenze fisiche e/o psichiche, è elemento costitutivo della tortura “giudiziaria”. Un tipo di tortura che negli ultimi vent'anni è stata oggetto di un ampio dibattito che ha visto coinvolte varie discipline di studio – dalle scienze politiche alla filosofia, dalla sociologia alla medicina – riguardo soprattutto l'ipotesi di poterla legittimare in casi estremi di conflitti interni o internazionali (il *casus belli* è rappresentato dagli attacchi alle Torri Gemelle e dalle conseguenti “guerre al terrorismo”). La proclamazione dell'emergenza e la retorica della “bomba a orologeria” hanno legittimato il ricorso sempre più frequente al diritto penale del nemico, contro il quale nessuna convenzione, costituzione o norma ordinaria possono operare.

L'ergastolo ostativo e il 41-*bis*, prodotti di una “idea segregazionista della pena fondata sulla pericolosità” (F. Palazzo), mostrano tutti i caratteri del ricatto, dal chiaro obiettivo – in alcuni casi anche esplicitamente rivendicato – di indurre (*costringere*) il detenuto alla collaborazione con la giustizia *a mezzo di* sofferenze fisiche e/o psichiche. Quand’anche non dovesse essere raggiunto tale obiettivo, i due dispositivi preservano comunque altre funzioni non meno importanti, come la neutralizzazione del “nemico” della società e la legittimazione del potere costituito nella misura in cui muove “guerra” ai fenomeni criminali: il detenuto viene ridotto a mero corpo segregato e strumento per fini politico-istituzionali. Con buona pace dei principi sanciti dalla Costituzione.

Parte II

CENT'ANNI DI TORTURA. DALL'OVRA AL 41-BIS di Charlie Barnao

TORTURA, FASCISMO E DEMOCRAZIA

La tortura, strumento di guerra, accompagna la storia dell'umanità fin dalle sue origini e riguarda, ancora oggi, decine di paesi in tutto il mondo, dai regimi più democratici a quelli dittatoriali.

In Italia nel ventennio della dittatura fascista la tortura ha rinnovato la sua presenza e la sua forza di strumento militare, di Stato, istituzionalizzato per l'ottenimento delle informazioni e per la distruzione del nemico. Successivamente ha continuato – per lunghi periodi in modo silenzioso – a essere praticata fino ai nostri giorni da attori istituzionali incaricati della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Lo stato fascista ha fatto un uso metodico e scientifico della tortura contro i propri cittadini, sperimentando, diversificando e perfezionandone le tecniche. I fascisti italiani, specie attraverso la loro polizia politica, l'OVRA, l'hanno utilizzata in modo ancor più sistematico e violento dei tedeschi, anche per “legittimarsi” con l'alleato germanico quali collaboratori fedeli e spietati (si veda, tra gli altri, il lavoro di Mimmo Franzinelli sul tema). Tante e svariate le tecniche utilizzate dall'OVRA: da quelle più tradizionali, come la somministrazione forzata di acqua e sale, a quelle più “creative”, come la maschera antigas con filtro chiuso, a quelle più moderne e tecnologicamente

avanzate, attraverso per esempio l'uso dell'elettricità.

La tecnica della cassetta è una procedura di base: consiste nella disposizione di una o più cassette militari di legno sulle quali si fa sdraiare il torturato il quale viene, talvolta, contestualmente legato mani e piedi (a penzoloni, con catenelle o corde). Su questa posizione di partenza vengono somministrate le altre torture. Tra queste, una delle più utilizzate è l'acqua e sale. Con una corda viene tenuta aperta la bocca e vi viene versata acqua e sale (normalmente attraverso un tubo). Si tratta di una tecnica che solo apparentemente risulta semplice e immediata. Gli esperti di questo metodo affermano che per praticarla correttamente è necessario un addestramento specifico, poiché nella tortura con acqua e sale il corretto spostamento della lingua del torturato è fondamentale per impedire che l'acqua entri nei polmoni e il torturato muoia. Un secondo metodo di soffocamento è la maschera. Si fa indossare al torturato una maschera antigas con il filtro chiuso o semiaperto. Attraverso l'apertura/chiusura del filtro gli si provoca la sensazione del soffocamento, che viene gestita attraverso un tradizionale e radicale schema *behaviorista* premio/punizione al fine di ottenere informazioni. Stesso schema viene seguito anche con l'utilizzo delle scariche elettriche: vengono collegate ai cavi elettrici alcune parti terminali del corpo (in genere gli anulari) e i cavi sono collegati dall'altro capo a una dinamo attraverso cui si somministrano le scosse; all'azione della manovella della dinamo, normalmente corrispondono delle convulsioni da parte del torturato.

Se le azioni di tortura accompagnarono tutto il Ventennio, sembrerebbero trovare una fase di estremizzazione quando, all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre, numerosi collaborazionisti della Repubblica Sociale si unirono ai reparti delle SS torturando gli antifascisti catturati. Franzinelli calcola che circa due terzi degli antifascisti fucilati dopo l'armistizio siano stati torturati nell'imminenza dell'esecuzione.

Molto è stato scritto sulla continuità dell'apparato amministrativo tra Fascismo e Repubblica, sia per quanto riguarda la struttura organizzativa che per quanto riguarda le persone. Poco è stato scritto sulla continuità di pratiche, pochissimo sulla specifica pratica della tortura. Seguendo le traiettorie biografiche di molti fascisti che svolgevano ruoli di primo piano nell'apparato del Ventennio, ci si accorge che alcuni di essi trovarono un posizionamento ai vertici anche dell'apparato amministrativo (su tutti magistratura e polizia) della neocostituita Repubblica. Tra i numerosi casi, uno dei più noti è quello di Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale della razza durante il fascismo e presidente della Corte Costituzionale dal 1957 al 1961.

Un esempio di continuità particolarmente sorprendente per la nostra riflessione è legato alla figura di Guido Leto. Già ai vertici dell'OVRA, reintegrato alla fine del 1948 nel ruolo di ispettore generale della polizia di stato, Leto avrebbe addirittura assunto – a partire dal 1951 – la direzione delle scuole di addestramento della polizia.

Dal dopoguerra e fino a oggi la tortura ha continuato ad

abitare le stanze delle caserme durante gli interrogatori, le celle delle prigioni e, in generale, i luoghi istituzionali di restrizione dei cittadini. Seppur praticata frequentemente, la tortura riaffiora, in modo più eclatante, in occasione di momenti di rottura, che potremmo quasi definire epifanici: in occasione cioè di episodi di cronaca nera particolarmente efferati, gravi crimini politici o stragi di mafia che provocano un forte impatto emotivo pubblico. Così come, negli USA, dopo lo shock emotivo e il punto di svolta dell'11 settembre si sono rese manifeste – e addirittura ufficializzate – azioni esplicite di tortura nei confronti dei nemici (si pensi agli scandali di Abu Ghraib, Bagram, Guantanamo), anche in Italia, in coincidenza di particolari momenti di shock emotivo della popolazione e in particolari punti di svolta, si sono rese manifeste azioni di tortura da parte di attori istituzionali.

1950-1960. LA TORTURA FASCISTA CONTINUA

Sono decine i casi di tortura, documentati da Lelio Basso e da altri osservatori, che si sono verificati in Italia negli anni Cinquanta-Sessanta. Affiorano, per esempio, in occasione del caso drammatico dell'omicidio di una bambina, Annarella Bracci, nel febbraio 1950.

L'omicidio di Annarella, preceduto da un tentativo di stupro da parte dell'assassino, ha una fortissima eco mediatica (al funerale della bambina, a Roma, partecipano più di centomila persone), con l'attivazione di un'imponente macchina investigativa per la soluzione del caso. Inizialmente accusato dell'omicidio è Lionello Egidi,

amico di famiglia della vittima, che viene arrestato e torturato dalla polizia durante le indagini. Lelio Basso, nel suo fondamentale lavoro di raccolta e denuncia delle torture perpetrate in quegli anni da parte di attori istituzionali di polizia, ci illustra numerosi altri casi. Riemergono, così, torture fasciste tradizionali (cassetta, acqua e sale, maschera) talvolta attualizzate in forme “più creative” e aggiornate. Per esempio, il celebre caso della “maschera di Cau” praticata dal maresciallo dei carabinieri Silvestro Cau (poi assolto per insufficienza di prove). Secondo le testimonianze si trattava di una forma modificata della maschera utilizzata ai tempi del fascismo: dalla maschera antigas viene tolto il filtro; dopo che la maschera viene fatta indossare al detenuto/interrogato, il tubo del filtro viene immerso in una soluzione di acqua e sale (con un’altissima concentrazione di sale di canale, noto per le sue forti proprietà lassative). Con questa tecnica il torturato/interrogato, per respirare, è costretto a inalare e bere acqua e sale.

1970-1980. LA GUERRA ENTRA IN CITTÀ

Sono anni di svolta per comprendere la diffusione della tortura in Italia e nel resto del mondo. Siamo in piena Guerra fredda con la contrapposizione Usa-Urss. Le reti (ufficiali e segrete) e le basi militari e di polizia contro il pericolo comunista si sono sviluppate e sono ormai operative in tutto il mondo, sotto il controllo della Cia.

In Sud America opera la Scuola delle Americhe a Fort Amador (Panama). In Europa la rete *stay-behind* di Gla-

dio, che negli stessi anni si diffonde in tutto il continente: a Bad Kohlgrub (Germania), a Hererford (Gran Bretagna), a Capo Marrargiu (Italia). Nelle basi militari statunitensi, del Sud America e dell'Europa, militari e agenti delle polizie locali vengono addestrati alla teoria e alla pratica della *counterinsurgency*, dell'interrogatorio "rafforzato" e della tortura. La teoria della *counterinsurgency* – derivata dalle esperienze fatte nelle guerre coloniali – si contrappone alle nuove forme di guerra ("sporca", "asimmetrica", "guerriglia", eccetera) che si manifestano nelle insurrezioni locali e nei conflitti armati sparsi in giro per il mondo, specie in Asia e in America Latina.

L'interrogatorio "rafforzato" e la tortura diventano pratiche centrali per ottenere informazioni dal nemico. All'interno dei centri militari della rete Nato si studiano gli ultimi manuali della CIA sugli interrogatori. Le nuove tecniche di interrogatorio e di tortura sono ben formalizzate nel famoso *Kubark Manual* (del 1963, desecretato solo nel 1997) e nei suoi successivi aggiornamenti, in cui vengono rappresentati i principi di una nuova e avanzata forma di tortura: la tortura senza contatto. Si tratta di una forma di tortura basata non più sulla tradizionale violenza fisica ma su nuove pratiche, che puntano a ridurre al minimo il contatto fisico tra torturatore e torturato. È così che nel tempo si è passati attraverso forme di tortura che cercano di lasciare il minor numero possibile di segni esteriori sul corpo – abbiamo già citato l'ampio utilizzo dell'acqua e dell'elettricità in periodo fascista – arrivando fino alle nuovissime forme di tortura, più aggiornate, più

efficaci e fondate su alcuni principi di base: la deprivazione sensoriale e il dolore autoinflitto che si uniscono alle tecniche di disorientamento e umiliazione già da tempo formalizzate, scientificamente sperimentate e corroborate nella tortura militare del secondo dopoguerra.

I principi cardine delle nuove forme di tortura hanno poco in comune con il dolore fisico causato dalla tortura convenzionale; i nuovi metodi di interrogatorio e tortura possono operare, con relativo scarso impiego di violenza fisica, la disintegrazione vera e propria della personalità di un individuo, lo sconvolgimento del suo equilibrio mentale e psicologico e infine la distruzione della sua volontà. I vantaggi di questo nuovo modo di torturare (che non sostituisce del tutto, ma si integra con la tortura fisica e di contatto) consistono in una notevole efficacia e nella possibilità di aggirare ed eludere la normativa giuridica contro la tortura, presente nelle convenzioni internazionali e nelle leggi interne della maggior parte dei paesi che la praticano. Utilizzando questo metodo, risultano pochi o del tutto assenti, infatti, almeno nel breve periodo, i segni che restano sul corpo del torturato.

A partire dagli anni Settanta in molti paesi europei queste nuove tecniche di tortura trovano chiara applicazione contro i nuovi temibili nemici interni, spesso inquadrati nel più generale pericolo comunista: i militanti di formazioni armate in Gran Bretagna, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Italia. Coloro contro i quali si utilizza la tortura sono militanti di gruppi insurrezionalisti che, seppur portatori di modelli culturali e politici talvolta diversi tra

loro, ispirandosi, per tecniche e metodi di combattimento, alle lotte rivoluzionarie dell'America Latina, tentano di attualizzare la guerriglia al contesto urbano (il più noto dei manuali di guerriglia urbana del periodo è quello scritto da Carlos Marighella, guerrigliero e rivoluzionario brasiliano). A questo nuovo modello di lotta armata vengono contrapposte, da parte dei governi europei, le tecniche e le applicazioni più avanzate della *counterinsurgency*.

Le prime tracce ufficiali di tortura senza contatto, come strumento di guerra contro la guerriglia urbana, si trovano in Gran Bretagna nel 1971. È il caso delle cosiddette *five techniques*, applicate dall'esercito britannico contro i prigionieri dell'IRA. Si tratta delle famose "cinque tecniche": *stress position* (sofferenza autoinflitta determinata dall'obbligo di mantenere una particolare postura fisica faticosa), incappucciamento (deprivazione sensoriale), assoggettamento al rumore, privazione del sonno, privazione di acqua e cibo.

In Germania le tecniche più avanzate della tortura senza contatto vengono utilizzate come arma di guerra contro i militanti della RAF e, in particolare, contro Ulrike Mehnert, giornalista e militante della lotta armata, arrestata nel giugno 1972. Sui componenti della RAF, durante la loro detenzione, tra le altre vengono utilizzate le ultime tecniche di deprivazione sensoriale e isolamento, applicate anche all'arredamento e all'architettura della cella. Celle bianche – frequentemente ri-imbiancate – totalmente isolate dall'esterno anche dal punto di vista acustico. La cosiddetta "cella del silenzio", sperimentata già a partire

dagli anni Cinquanta in Canada e negli Stati Uniti, e perfezionata nel “Laboratorio di studio clinico del comportamento” dell’ospedale universitario Amburgo-Eppendorf, è il modello di riferimento per il cosiddetto Stemmheim Model.

Ulrike Meinhof, prima di terminare “suicidata” in una cella del carcere di Stemmheim nel maggio 1976, viene reclusa per un lungo periodo – in una prima fase per duecento trentasette giorni consecutivi – nel braccio della morte del carcere di Colonia-Ossendorf, composto da sei celle vuote (Meinhof ne occupa una centrale).

Il braccio della morte ha lo scopo non solo di isolare ma anche di indurre un crollo psicologico mediante la tortura senza contatto attraverso deprivazione sensoriale. La cella infatti è appositamente insonorizzata e dipinta di bianco brillante, con un’unica finestra a grata coperta da una rete fine, in modo che non si possa vedere bene nemmeno il cielo. La cella viene illuminata ventiquattro ore su ventiquattro da un’unica luce al neon. È vietato appendere fotografie, poster o altro alle pareti. Tutte le altre celle del braccio vengono tenute vuote e quando gli altri detenuti vengono spostati all’interno del carcere, per esempio verso il cortile del “passeggio”, sono costretti a fare un percorso tortuoso, in modo che non si senta nemmeno la loro voce. L’unico contatto minimo con un altro essere umano avviene quando viene consegnato il cibo; a parte questo, il prigioniero trascorre ventiquattro ore al giorno in un mondo senza variazioni.

L’Italia non fa eccezione e, anzi, negli anni 1970-1980,

appare quasi un laboratorio in cui vengono praticate e attualizzate molte delle principali e più aggiornate forme di tortura – di contatto e senza contatto – contro i militanti di formazioni armate. Pratiche di tortura che vanno istituzionalizzandosi attraverso l'azione di attori specializzati (talvolta squadre di agenti di polizia formate all'uopo) e di luoghi specifici, in particolare le “carceri speciali” (a partire dal luglio 1977), che si strutturano e strutturano il trattamento dei detenuti sulla base dei fondamentali principi della tortura senza contatto.

Ancora una volta le torture affiorano in modo più chiaro dopo eventi particolarmente gravi e traumatici per l'opinione pubblica. Il sequestro e l'uccisione dell'onorevole Moro (9 maggio 1978) costituisce in questo senso un fatto emblematico. Il 17 maggio 1978 Enrico Triaca viene arrestato nell'ambito delle indagini, sospettato di essere un fiancheggiatore delle Brigate Rosse. Durante gli interrogatori viene torturato con diverse tecniche di tortura, tra cui una variante dell'acqua e sale fascista.

Nel dicembre 1981 le Brigate Rosse sequestrano a Verona il generale americano James Lee Dozier, del quartier generale Nato, vicecomandante delle forze terrestri per il Sud Europa. L'allora presidente del consiglio dei ministri, Giovanni Spadolini, chiede agli agenti incaricati di trovarlo usando “qualsiasi mezzo”. Diversi militanti delle Brigate Rosse vengono arrestati e torturati. Dopo la liberazione di Dozier da parte delle forze di polizia, Cesare Di Lenardo, uno dei carcerieri del generale, durante l'interrogatorio presso la questura di Padova viene

sottoposto a sevizie e torture denunciate subito da Pier Vittorio Buffa, il giornalista dell'Espresso, che per la sua ricerca della verità fu arrestato. Nel frattempo, la tortura si va istituzionalizzando attraverso la costituzione di squadre addestrate di professionisti e attraverso la strutturazione del sistema penitenziario.

A partire dagli anni Settanta le squadre più note per la specializzazione in tortura sono i due gruppi soprannominati "I vendicatori della notte" e "I cinque dell'Ave Maria".

Figura chiave è Nicola Ciocia, soprannominato "professor De Tormentis", ex capo dell'Ucigos, unità di antiterrorismo del ministero dell'Interno, oggi polizia di prevenzione. Altro elemento di spicco tra i torturatori di professione è Salvatore Genova, funzionario di pubblica sicurezza e membro dei "Cinque dell'Ave Maria". Tali squadre di agenti utilizzano negli interrogatori le torture più disparate, che chiamano "trattamenti": si va dalle tradizionali violenze fisiche con percosse alle umiliazioni sessuali e agli abusi di tipo psicologico, fino ad arrivare alla tecnica del *waterboarding*, un'evoluzione dell'acqua e sale fascista che veniva insegnata già da alcuni anni in alcuni moduli addestrativi dei corpi speciali dei soldati statunitensi e dei soldati di altri eserciti Nato che con loro si addestravano.

Nicola Ciocia e i suoi colleghi non sono gli unici a parlare di "trattamento". In quegli stessi anni, con la riforma del 1975, il percorso di socializzazione carceraria dei detenuti è definito "trattamento". La riforma, che

ha l'obiettivo di modernizzare il carcere, include una disposizione finale e transitoria che riguarda le "esigenze di sicurezza". Si tratta dell'articolo 90 (poi rinominato 41-*bis* nella successiva riforma penitenziaria del 1986, nota come legge Gozzini) che, nella generale "emergenza terrorismo" di quegli anni getta le basi per la costituzione delle cosiddette carceri speciali, istituite nel maggio 1977 con un decreto interministeriale e rese operative a partire dal luglio dello stesso anno. Il circuito delle carceri speciali accoglie e tratta i detenuti considerati particolarmente pericolosi e diventa uno dei principali strumenti di "guerra al terrorismo".

Il sistema si struttura attorno ai cardini, radicalmente applicati, dell'isolamento (che produce disorientamento psicologico), della differenziazione trattamentale (che mira, attraverso un sistema radicale di premi e punizioni, a promuovere percorsi di "pentimento" e "dissociazione") e della manipolazione sensoriale (che si concentra su estreme pratiche di deprivazione sensoriale negli spazi abitativi), applicando così i principi fondamentali della tortura senza contatto. Ricchissima la letteratura e decine i casi documentati di tortura (fisica e senza contatto) di quegli anni, all'interno e all'esterno delle carceri, praticata da attori istituzionali. A questo proposito, si veda il definitivo lavoro di Maria Rita Prette nell'ambito del *Progetto memoria* di Sensibili alle foglie.

Con la fine dei cosiddetti anni di piombo, a partire dalla metà degli anni Ottanta altre importanti trasformazioni caratterizzano il sistema penitenziario e la popolazione

reclusa. Nel 1986 la legge Gozzini, in continuità con la riforma del 1975, amplia i diritti del detenuto relativamente ai percorsi di risocializzazione e reinserimento e abroga l'articolo 90 (tacciato di incostituzionalità da parte di molti giuristi) sostituendolo con l'articolo 41-*bis*, relativo alle "situazioni eccezionali" in cui il ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. Inizia il passaggio, graduale ma rapido, che porterà l'evoluzione degli strumenti ideati e strutturati per la "guerra al terrorismo", contro il nuovo nemico pubblico che inizia ad affacciarsi sempre più esplicitamente sulla scena: il criminale mafioso.

Sempre nel 1985, durante le indagini in seguito all'omicidio del commissario Giuseppe Montana per mano di Cosa Nostra, viene fermato e interrogato Salvatore Marino, giovane calciatore palermitano, appartenente a una famiglia di pescatori. Marino viene torturato dagli agenti di polizia per diciotto ore con tecniche di fascista memoria: acqua e sale e metodo della cassetta. Probabilmente una tecnica malamente applicata della tortura dell'acqua e sale causa la morte di Marino. Poco dopo l'interrogatorio di polizia, il suo cadavere seminudo viene ritrovato sulla spiaggia palermitana di Sant'Erasmo.

ANNI NOVANTA: DALLA GUERRA AL TERRORISMO ALLA GUERRA ALLA MAFIA

Negli anni Novanta la priorità diventa la guerra alla

criminalità organizzata. Le torture militari, affinate e aggiornate durante gli anni di piombo, si rivolgono via via in modo sempre più chiaro verso coloro che sono sospettati o condannati per crimini legati all'associazione mafiosa. L'emersione delle torture avviene, ancora una volta, in occasione di momenti particolari di crisi, emergenza, rottura.

Senza dubbio gli eventi più significativi sono le stragi di mafia di Capaci (23 maggio 1992) e di via D'Amelio a Palermo (19 luglio 1992). All'indomani delle stragi che uccidono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si attiva una repressione durissima dello Stato, sostenuta da una normativa di emergenza (in particolare la formalizzazione del 41-*bis*, il cosiddetto "carcere duro") e da un trasferimento in massa di tutti i detenuti per mafia nelle carceri speciali, dove si manifesteranno ancora numerosi e particolarmente drammatici casi di tortura.

È, per esempio, ciò che accade nelle carceri di massima sicurezza di Pianosa e dell'Asinara, dove si evidenzierà un quadro sistematico di torture nei confronti dei ristretti. Se già nel settembre del 1992 la relazione del magistrato di sorveglianza di Livorno, Rinaldo Merani, denuncia l'utilizzazione a Pianosa di "metodiche di trattamento nei confronti dei ristretti sicuramente non improntate al rispetto della persona ed ai principi di umanità", una successiva e copiosa quantità di testimonianze, resoconti e studi – tra i tanti ricordiamo quelli di Rosario Indelicato, Pasquale De Feo, Antonio De Feo, Alfredo Sole, Matteo Greco, Gaetano Murana, Salvatore Curatolo, Carmelo Musumeci, Sebastiano Prino, Carmelo Sardo, Giuseppe

Grassoneli, Giovanni Zito, Vincenzo Scarantino – descriverà in modo chiaro e preciso la sistematicità delle torture, fisiche e senza contatto (le *five techniques* e altre umiliazioni di ogni genere), nei confronti dei detenuti nelle due carceri, definite da Pasquale De Feo “le Cayenne italiane”. I due istituti di pena vengono chiusi nel 1998.

Intanto la normativa d'emergenza porta all'istituzione e all'espansione di strumenti repressivi durissimi (in particolare: trasformazioni del 41-*bis* e “ergastolo ostativo”) che si inquadrano in una sorta di evoluzione socio-antropologica, oltre che più strettamente giuridica, della legislazione speciale degli anni Settanta, ancorando e subordinando alla collaborazione l'accesso ai benefici di legge e strutturando, via via, il 41-*bis* sempre più come forma di trattamento carcerario di tortura senza contatto.

Nel 41-*bis* e nell'“ergastolo ostativo” vengono infatti applicati gli stessi principi trattamentali che avevano già trovato attuazione con l'articolo 90 e con il trattamento dei detenuti nelle carceri speciali, e che perseguivano, a loro volta, i principali obiettivi della tortura militare: ottenimento delle informazioni e/o distruzione del nemico. Il trattamento di coloro che sono sottoposti al regime del cosiddetto carcere duro del 41-*bis* – dall'arredamento delle celle alle regole che bisogna seguire, dall'architettura interna alla difficoltà di avere accesso ad alcune sensazioni, fino alla quasi completa deprivazione sensoriale prodotta da simili contesti – trova, così, puntuale corrispondenza nei principi e nelle tecniche (deprivazione sensoriale, disorientamento, sofferenza autoinflitta, umiliazione) della

tortura senza contatto.

Tra i tanti lavori e le testimonianze sugli aspetti quotidiani della violenza, della sopravvivenza e della tortura al 41-*bis* e all'ergastolo ostativo, vanno menzionati in particolare quelli di Alessio Attanasio, Nicola Valentino, Salvatore Curatolo, Carmelo Musumeci, Pasquale De Feo, Maria Rita Prette.

Intanto, l'istituzionalizzazione normativa del 41-*bis* è accompagnata dalla costituzione del Gruppo operativo mobile (GOM); istituito nel 1997 alle dipendenze del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è formato da agenti specializzati di polizia penitenziaria che hanno il compito di occuparsi dei detenuti al 41-*bis* e di fronteggiare eventuali "emergenze" nel sistema penitenziario.

Parallelamente a queste trasformazioni, in un processo generale di "prigionizzazione", le carceri si riempiono a dismisura di detenuti appartenenti alle categorie sociali "pericolose", che sempre più rappresentano il bersaglio di un emergente e straripante populismo penale: immigrati, malati psichiatrici, tossicodipendenti, poveri.

DAL 2000 A OGGI. L'ISTITUZIONALIZZAZIONE SILENZIOSA DELLA TORTURA

Gli anni Duemila si aprono con le torture durante il G8 di Genova (luglio 2001), perpetrate da agenti delle forze di polizia contro i partecipanti alle manifestazioni di protesta. A seguito dei fatti avvenuti nella scuola Diaz e nella caserma dei Carabinieri di Bolzaneto, si arriverà a

numerose condanne definitive di agenti di polizia coinvolti nelle violenze e nelle torture inflitte ai manifestanti fermati. Oltre alle condanne dei tribunali di giustizia italiani, la Corte europea dei diritti dell'uomo condannerà l'Italia per i fatti di Bolzaneto, dichiarando che gli agenti di polizia coinvolti avevano praticato torture ai danni delle persone fermate. L'armamentario delle tecniche utilizzate a Bolzaneto, dove operavano anche i Gom, è abbastanza vasto. Sono incluse sia torture fisiche (in particolare percosse) che torture senza contatto (*stress position*, umiliazioni di vario genere, esecuzioni simulate). Ancora agenti del Gom, negli anni successivi, saranno protagonisti delle torture (*stress position*, calci e percosse di vario genere, sprangate, umiliazioni) denunciate da detenuti nel carcere Pagliarelli di Palermo (2006) e nel carcere di Sulmona (2007).

Intanto, mentre periodicamente continuano a riaffiorare le torture sistematiche negli istituti penitenziari – tra i casi più drammatici ed eclatanti ricordiamo quelli delle carceri di Asti nel 2004, di Modena e di Santa Maria Capua Vetere nel 2020 – come risposta metodica a proteste dei detenuti o come reazione a comportamenti ritenuti devianti, il 41-*bis* si istituzionalizza in modo definitivo.

E così, mentre le torture fisiche continuano a essere praticate, concentrandosi principalmente su categorie sociali come tossicodipendenti, immigrati, poveri, malati psichiatrici, che costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione carceraria, la tortura senza contatto del 41-*bis* non fa più notizia, anzi diventa sempre più silenziosa, saldamente radicata nel regime penitenziario. Il 41-*bis*

non è più legislazione di emergenza, ma diventa parte integrante e, per molti, indiscutibile, del sistema penale.

In un generale clima di populismo penale e con un sistema penitenziario ordinario sempre più al collasso (sovraffollamento, inesistenza o impossibilità di trattamenti rieducativi, tassi altissimi di suicidio sia tra i detenuti che tra gli agenti di polizia penitenziaria, tassi sempre più alti di recidiva), il 41-*bis* viene anzi individuato come modello virtuoso e stabile di carcere a cui tendere. Le tecniche di deprivazione sensoriale, sofferenza autoinflitta, umiliazione, disorientamento, che avevano trovato inizialmente albergo nelle celle e nei percorsi trattamentali delle carceri speciali degli anni Settanta, si sono ormai radicate nel sistema penitenziario.

La tortura non è più storia, ma è diventata il nostro presente continuo.

Parte III

TUTTA UNA VITA DIETRO LE SBARRE di Riccardo Rosa

Ho intervistato Orazio R. circa due anni prima della pubblicazione di questo volume, grazie alla mediazione di Stefano Simonetta – che ringrazio –, docente di filosofia all'università Statale di Milano e ideatore nel 2015 del Progetto Carcere dell'ateneo milanese. Orazio aveva appena sostenuto il suo ultimo esame e da lì a poco si sarebbe laureato.

In questi quasi dieci anni di attività il progetto si è adoperato per superare alcune tra le più grosse storture che condizionano la vita degli studenti-detenuiti, a cominciare dall'obbligo per questi ultimi di lavorare all'interno degli istituti per potersi pagare le tasse all'università. Molti degli studenti e delle studentesse che partecipano al progetto ottengono inoltre dei permessi per uscire dal carcere nelle ore diurne e frequentare l'università fino anche a cinque giorni la settimana. Al momento, i detenuti e le detenute iscritte alla Statale sono 159.

Ringrazio naturalmente, oltre a Stefano, Orazio, che si è aperto raccontandomi la sua storia, il suo percorso di ragazzo e di uomo recluso praticamente per tutta la sua esistenza, condividendo con me i suoi ricordi e le sue emozioni, molte delle quali ho ritenuto non necessario, opportuno e rispettoso raccontare.

★ ★ ★

La prima volta che sono stato in carcere avevo diciotto anni, era il 1985, per il furto di una macchina. Era il mio primo reato. Dopo aver scontato questa pena, in un periodo molto difficile della mia vita, mi arrestano

di nuovo. Era il dicembre del 1993. Mi accusano per reati di associazione mafiosa, fatti di sangue legati a una contrapposizione tra clan. Reati commessi quando avevo all'incirca vent'anni, ero molto giovane. Mentre da quando ne ho ventisei sono un ergastolano.

A Caltanissetta, subito dopo l'arresto, sto un mese in isolamento. Un isolamento che non è mai finito fino al 2014, perché mi hanno tolto di lì solo dopo che mi hanno dato il 41-bis. Sono ventun'anni al 41-bis, che per uno che non lo conosce può pure non significare niente. Parliamo di stare chiuso in una stanza, per ventun'anni, ventidue ore al giorno, perché facevo un'ora d'aria e un'ora di saletta.

Di solito mi alzavo intorno alle sette, facevo colazione, mi lavavo e facevo un po' di ginnastica, per quello che si può fare in una stanza di due metri per tre. In alcune strutture avevamo le turche il bagno condiviso, in altre c'erano degli angoli con un gabinetto senza finestre, dentro la cella; in altre un bagno a parte con la finestra. Ma generalmente non era una muratura a parte, il gabinetto era in un angolo della cella.

La saletta la dividevo con tre-quattro persone. Una specie di cubo, dove ci trovavamo la mattina, mentre il pomeriggio facevamo il passeggio. In saletta c'era un mazzo di carte e una dama.

Se devo raccontarti gli ultimi trent'anni della mia vita, è un racconto di ventiquattr'ore, sempre le stesse ventiquattr'ore. È tutto così ripetitivo che mi sembra, quando butto lo sguardo indietro, che mi hanno arrestato ieri. Solo che mi hanno arrestato trent'anni fa. Alle quattro e

mezza esci a passeggio, rientri alle otto e mezza, all'una e mezza la saletta, poi rientri in cella, poi vai in doccia e poi rientri in cella. Lo stesso per ventun'anni.

Faccio una certa fatica a vedermi con l'età che ho, cinquantacinque anni, se mi guardo indietro non vedo questi trent'anni che sono trascorsi, ma vedo ventiquattr'ore, e se mi guardo avanti vedo altre ventiquattr'ore. Allo stesso modo faccio fatica a riconoscermi nello specchio, perché nella mia mente vedo quel ragazzo arrestato a venticinque anni, dove la vita è finita, e in realtà è passato tutto questo tempo. Questo porta a un certo tipo di sbandamento, mi ritrovo a fare certi pensieri che, anche per l'età che ho, non vanno bene. Cerco di fare con me stesso un lavoro per rimodellare, per inquadrare tutto ciò.

Le carceri dove c'è il 41 le ho girate quasi tutte: Cuneo, Parma, Spoleto, Rebibbia, Ascoli Piceno, L'Aquila. Non sono passato per le isole, ma per il resto in qualche modo, per un verso o per un altro, ho girato le carceri d'Italia. Quando parliamo di 41 più o meno non ci sono grosse differenze tra un carcere e l'altro, più o meno erano tutti uniformati. Le differenze erano piccole, le potevi trovare nella spesa, qualche prodotto in più, qualche prodotto in meno. Ma come struttura di sicurezza c'era la stessa severità, massima sorveglianza, un regime forte.

In alcune carceri facevano la battitura tre volte al giorno, alle otto, a mezzogiorno e la sera, e la notte ti controllavano ogni ora con la torcia. Queste pratiche ti creavano problemi psicologici, ti portano a non dormire, all'esaurimento psicologico.

La battitura è una intimidazione psicologica, in carcere impari che per sottomettere una persona non c'è bisogno di colpirla fisicamente. Quando entrano in tre persone, quattro persone, in uno spazio di pochi metri, e tu ce li hai di fronte con uno sguardo aggressivo, non sai cosa può succedere, e questo ti porta a degli stati d'ansia continui. Questa è una pratica intimidatoria, di sottomissione. In alcuni istituti, anche alle tre di notte non usavano la torcia, entravano direttamente in cella, ti svegliavano almeno una volta a notte.

Una volta alla settimana si poteva fare la spesa. Potevi acquistare le verdure di base, pomodoro e qualche insalata, una cipolla, niente di più. La mela, la pera, il kiwi, qualche altra frutta. Queste cose potevi tenerle in cella ma non si poteva fare accumulo, acquistavi quelle cose che avevi la possibilità di poter mantenere... un po' di formaggi, un po' di salumi, qualche mottino. Il prezzo è da sempre molto alto: paghi della frutta e della verdura come se fosse roba di prima qualità, ma in realtà non lo è. Reclamare non conviene perché magari poi tu rispondono: "Va be' allora questo qua se non è buono ve lo leviamo dalla lista". Diciamo che ci accontentiamo di avere anche un pomodoro in più marcio o una verdura un po' marcia però l'importante è che c'è.

Il pranzo arrivava verso mezzogiorno. Si mangiava al carrello, raramente si poteva cucinare, c'era solo un fornello per riscaldare qualche bevanda. Inizialmente eravamo senza fornellino, non ti potevi prendere nemmeno un caffè, non si poteva fare un tè, una camomilla e quindi con

quello che passava l'amministrazione dovevi arrangiarti. Se ti avanzava un po' di caffè dalla mattina, quello solubile, te lo cercavi di gestire per tutta la giornata. Non avevi la possibilità di poterlo fare.

La cena era la cosa peggiore, alle cinque del pomeriggio, in alcune carceri pure prima. Potevi conservartela, ma poi te la dovevi mangiare fredda. Per molti anni non avevamo nemmeno la possibilità di tenere in cella lo spazzolino e il dentifricio. Ti lavavi una volta i denti la mattina e poi lo facevano uscire, poi dopo hanno cambiato che lo davamo via la sera e ce lo ridavano la mattina, come la lametta. Era più un discorso psicologico, di sottomissione. Quel regime comportava questa impostazione.

Gli ultimi sette anni li ho passati in Alta sicurezza, che pure non è una passeggiata. Da qualche mese però ho dei permessi che mi danno la possibilità di andare fisicamente all'università e di condividere del tempo con i miei familiari. Sono circa tre giorni al mese, in cui esco la mattina alle nove e rientro la sera sempre alle nove. Sia quando esco che quando rientro devo passare per la caserma a firmare.

Prima che mi togliessero il 41 sono finito due volte all'ospedale psichiatrico giudiziario di Livorno, ventun'anni di isolamento mi hanno devastato. Me lo hanno tolto a Parma, esco e mi portano a Nuoro. Al 41 sei abituato a vedere sempre le stesse tre persone e gli agenti, sei sempre accompagnato da due agenti dovunque devi andare, in matricola o in magazzino o... dove dovevi entrare ti accompagnavano. Seguivi l'agente, ti mettevi dietro e lo seguivi. Quindi per ventun'anni non mi sono mai posto

il problema di dove andavo. Mi mettevo dietro l'agente e andavo. Arrivo a Nuoro e la prima mattina l'agente mi apre la cella per andare al passeggio. Esco e lo guardo e lui mi guarda e gli dico: "Che fai non mi accompagni al passeggio?". Lui mi ha guardato e mi ha detto: "Che sono tua madre che ti accompagno?".

Quei dieci metri dalla cella al passeggio sono stati i più lunghi della mia vita, il panico più totale. La mia mente mi diceva: "E se mi perdo?". Ma dove cazzo dovevo perdermi, dentro a un carcere! Ma lei continuava: "E se mi perdo adesso da solo dove vado?". Queste erano le mie condizioni psicologiche.

A Opera ho avuto la fortuna di essere acchiappato subito dall'area sanitaria, altrimenti non so come sarebbe finita. Ancora oggi ho due psicologi e due psichiatri. Si parla molto dell'area sanitaria nel carcere, si sa che ci sono delle difficoltà enormi... nel mio caso, credo di essere stato fortunato, ho una psicologa che da sette anni non manca un giorno. Quando sono stato a Nuoro stavo malissimo, non riuscivo a rimodulare la mia vita fuori dallo stato di isolamento. Facevo fatica, desideravo di tornare al 41, era troppo per me vedere delle persone che si spostano, poter andare da solo al passeggio, condividere tu la cella...

Quando vivi per tutti quegli anni in isolamento e all'improvviso ti ritrovi con tre persone in cella, è difficilissimo relazionarsi. Non solo relazionarmi, ma anche dormire, non riesci a trovare la tranquillità che serve per dormire con un'altra persona a pochi centimetri da te, che senti il suo respiro. Facevo molta fatica a trovare un equilibrio e

se ci penso in fondo non mi sono mai abituato. Quando le mie condizioni sono peggiorate mi hanno mandato all'Opq. Chiedevo che mi si applicasse il 41, lo chiedevo formalmente. Volevo l'isolamento, non riuscivo più a vivere con delle persone. Dopo cinque mesi di osservazione mi trasferiscono qui, a Opera, per via del centro clinico interno al carcere, una specie di mini ospedale. Solo che mi mandano qui ma non mi portano al centro clinico, mi portano direttamente alla sezione di alta sicurezza, ma per fortuna al primo ingresso capiscono la situazione e si attiva subito l'area sanitaria e mi assegnano lo psicologo e lo psichiatra.

Sono passati sette mesi prima che riuscissi ad avere l'autorizzazione per poter stare da solo in cella. Sono stati mesi terribili, devi rispettare gli spazi e le libertà degli altri quando sei insieme ad altre persone, e io non avevo più gli strumenti per farlo. Si mettevano delle regole fisse. La sveglia a un certo orario, aspetti la fila, perché siete in quattro, per andare in bagno; quindi ti devi svegliare alle sei. Si fa la colazione assieme, poi si va al passeggio.

Oltre ai libri in cella potevi tenere un paio di scarpe da tennis e un paio di ciabatte, due pantaloni, due camicie, due maglioni, un giubbotto, quattro paia di mutande, quattro paia di calze, quattro paia di magliette... e basta. Poi un po' di mangiare, un fornellino. Al muro non potevi ovviamente appendere niente, era parte del compito del 41, che è quello di spersonalizzare la persona.

In questi anni ho letto molto, è stato l'unico modo per poter evadere, l'unico modo per poter uscire da quell'i-

solamento. Ovviamente anche lì restrizioni, quando ero al 41: non potevi tenere più di tre libri dentro la cella, che non potevano avere copertine rigide. La rabbia che si prova quando i tuoi familiari ti portano un libro e le guardie ti strappano la copertina, non hai idea...

I libri me li portavano quando venivano a colloquio, oppure li compravo, oppure in alcuni carceri c'era la biblioteca. A Cuneo, per esempio, prendevo due o tre libri a settimana. Prima di allora non avevo mai avuto nessun approccio coi libri. Ho la terza media perché un giorno mi dissero: "Te la diamo perché così te ne vai a lavorare", e certe problematiche me le porto ancora oggi, pur essendo all'università, tipo che non so leggere ad alta voce, leggo come un bambino delle elementari. Quindi nel momento in cui entro in carcere e approdo al libro, per me è qualcosa di strano, non sapevo che cos'era un libro. Poi un libro mi ha fatto pure smettere di fumare, era un libro scritto da Umberto Veronesi: *L'effetto del fumo e dell'alcol*. Mi sono reso conto che proprio io che ho cercato di vivere, di trovare una ragione, di lottare per la sopravvivenza, in qualche modo ero in contraddizione fumando. Fumavo le Philip Morris, avevo mezza stecca di sigarette e una stecca mi arrivava il giorno dopo. Invece ho chiuso quel libro e da quel momento in poi non ho più toccato una sigaretta, niente.

A L'Aquila ho iniziato a studiare, da autodidatta, mi sono iscritto alle superiori. Non è stato facile. Non essendo praticamente mai andato a scuola ero convinto che leggendo il libro, una volta finito di leggere, avessi

memorizzato tutto. Nessuno mi aveva mai spiegato come studiare, da cosa dovevi andare a estrapolare e cosa dovevi andare ad estrapolare, quindi mi ci perdevo in questi libri qua. Questo intendo per autodidatta. Faccio il primo e il secondo anno di superiori a L'Aquila, ma poi da lì mi trasferiscono e mi portano a... sì, dovevo fare l'esame del terzo anno, l'ammissione al terzo anno, ma mi trasferiscono e lì iniziano i miei problemi psicologici. La mattina mi sono svegliato e non ho capito che cosa mi stesse succedendo, pensavo continuamente al suicidio.

Fortunatamente dopo qualche mese mi spostano a Novara, dove trovo un altro compagno che sta studiando ragioneria e che mi convince a iscrivermi con lui. Poi vado a Cuneo, e do l'ammissione del quarto anno, ma una settimana prima di fare la maturità ricomincio a stare male. Tento più volte di prepararmi ma vedo che ogni volta... va be', fermiamoci qui. La situazione non si sblocca finché non esco dal 41 e arrivo qua a Opera, dove in due anni mi dedico a costruire questo modellino navale che in realtà quello che mi permette è di costruire me stesso. Dopo qualche anno, quando ho cominciato a stare meglio mi sono iscritto di nuovo a ragioneria, ho completato il percorso, e poi all'università.

Quando vengo qui dentro, dentro l'università, faccio un po' di fatica. Tengo bassi gli occhi. Perché io ho dissacrato la vita, ho dissacrato il pensiero e qua siamo nel luogo del pensiero, del sapere. Faccio un po' fatica a relazionarmi con questo, anche se mi rendo conto che solo attraverso il sapere, attraverso la coscienza, si può cambiare idea. Non

si cambia l'idea con la punizione ma solo dando quegli strumenti che possono essere lo studio, o il lavoro. Un ricostruirsi non vuol dire cancellare. È questo quello che deve fare l'istituzione

Le lettere che ti arrivano vengono sempre aperte e censurate. Basta una parola a creare equivoci e ti viene bloccata. Quando ti bloccano una lettera dovrebbero dirtelo, ma non sempre succede. Se invece te lo dicono tu puoi impugnare e andare dal magistrato di sorveglianza, che valutava se era il caso o no che venisse bloccata o rinviata.

Mia mamma è morta un paio di anni fa, ottantenne. Non era mai andata a scuola e quindi quando scriveva lo faceva in modo molto difficile da capire. Però io ormai conoscevo quelle che erano poi sempre le stesse parole: ti voglio bene, un abbraccio a mamma, mi raccomando. Un periodo stavo a Novara, e non ricevevo le lettere. Lei mi diceva "Ma guarda che io ti ho scritto!" e così capisco che queste lettere scomparivano. Dopo sette o otto mesi mi trovo a fare un colloquio con la direttrice e le dico anche senza leggerle cosa ci stava scritto dentro, le capivo io e nessun altro, quindi per loro quei segni potevano essere qualsiasi cosa.

I miei familiari hanno avuto una vita di inferno a loro volte. Avevo un'ora di colloqui al mese, quindi loro dovevano partire dalla Sicilia e a correre in qualsiasi posto dove mi trovavo: a Novara, o a Cuneo, o a... non sempre potevano sostenere queste spese, ma devo dire che in qualche modo, una volta mia sorella, una volta mio fratello, una volta la mia compagna, una volta mio figlio, bene o

male riuscivano un po' a seguirmi dividendosi le spese.

A Cuneo il colloquio avveniva in uno spazio soffocante, come una cabina telefonica; a L'Aquila i familiari da una parte e tu dall'altra, col vetro divisorio. Nessun contatto fisico, se non con mio figlio fino a che non ha compiuto dodici anni. Passati quelli, anche con lui zero contatto. Mai fino a che non mi hanno tirato fuori dal 41. Intanto lui era un uomo, aveva ventun'anni.

La mia compagna mi è stata vicino sempre, purtroppo tre anni fa è venuta a mancare per un tumore.

Mi ricordo che quando chiedo di andare a dare un ultimo abbraccio alla mia compagna, un ultimo saluto, faccio colloquio con questo magistrato che me lo accorda, una donna molto sensibile. Quando rientro le chiedo un nuovo colloquio per ringraziarla, ma anche era andata in ospedale, e scopro che anche lei stava vivendo questo dramma del tumore, forse capiva la mia disperazione di perdere la persona più cara e non poterla salutare. Mi dispiace di non averla potuta ringraziare, anche se la ringrazio tutti i giorni dentro il mio cuore per avermi dato questa possibilità.

MORIRE AL 41-BIS. IL CASO DI VINCENZINO IANNAZZO di Sandra Berardi

Una mattina di fine novembre del 2020 ricevetti la telefonata della signora Grazia. Con voce pacata ma angosciata mi disse: “Sono la moglie di Vincenzino Iannazzo. Le condizioni di mio marito sono disperate, non sappiamo più a chi rivolgerci. Aiutateci”.

Nel mese di marzo del 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19, a Vincenzino Iannazzo erano stati concessi gli arresti domiciliari dalla Corte d'Appello di Catanzaro per incompatibilità col regime carcerario, incompatibilità dichiarata dal medico legale nominato dal tribunale in quanto Iannazzo aveva subito un trapianto di rene e un eventuale contagio avrebbe potuto avere effetti nefasti.

Già prima dell'emergenza sanitaria, e quindi in un contesto di “normalità”, la situazione del signor Iannazzo si presentava “problematica”, tanto che era stato posto in una situazione di compatibilità carceraria “borderline” dallo stesso direttore dell'Usl Umbria 2, in quanto in regime detentivo risultava “difficile mettere in pratica, a parte la terapia farmacologica, misure di prevenzione legate all'alimentazione, al movimento e al controllo delle condizioni igieniche” che la gestione di soggetti che hanno subito un trapianto normalmente richiede.

Durante il periodo di detenzione domiciliare i familiari si resero conto che le sue condizioni di salute peggioravano repentinamente, e decisero di sottoporlo a una serie di

accertamenti specialistici. Dalla visita neurologica emerse un “rallentamento ideo-motorio, deficit mnesico maggiormente per i fatti recenti, difficoltà attentive e apatia”. Ulteriori successive visite specialistiche certificarono un “declino cognitivo di grado severo”, un “funzionamento cognitivo globale deficitario” e una “compromissione plurisettoriale delle funzioni cognitive”.

A giugno del 2020, a seguito del decreto cosiddetto “antiscarcerazioni” emanato dal governo Conte e dal ministro Bonafede per placare le ire dell’opinione pubblica, fomentata dai media dopo la scarcerazione di alcuni detenuti, Vincenzino Iannazzo ritornava in carcere, nuovamente in regime di 41-*bis*, presso il reparto di Medicina Protetta di Belcolle (Viterbo). Un rientro in carcere che fu diretta conseguenza della campagna penal-populista agitata da giornalisti e programmi televisivi come quello di Massimo Giletti (La7), con il finto scoop dei “boss scarcerati”, che diede contributo decisivo all’emanazione di una misura che ha violato i principi cardine della Costituzione e delle leggi che stabiliscono la preminenza del diritto alla salute rispetto alla potestà punitiva dello Stato.

A Viterbo i sanitari, sulla scorta delle indagini già effettuate, indirizzarono subito l’attenzione sulla questione neurologica, sottoponendo il signor Iannazzo a una serie infinita di visite, accertamenti ed esami, tutti convergenti in una sola direzione: il quadro della grave forma di demenza era chiarissimo e l’uomo non era compatibile con la detenzione, men che meno con il regime di 41-*bis*.

Nella relazione finale del 6 novembre 2020, in par-

ticolare, i sanitari di Belcolle attestarono che Iannazzo appariva “[...] disorientato nel tempo e nello spazio, in grado di comprendere in maniera incostante ed eseguire parzialmente ordini semplici” e ancora che “dal punto di vista cognitivo è presente un deterioramento cognitivo di grado grave (MMSE < 10/30)”. A tal proposito, va notato come “in pochi mesi si sia assistito a una progressione imponente della malattia, con ulteriore aggravamento dello stato di salute caratterizzato da una compromissione multi-dominio con gravi deficit di tutte le funzioni cognitive (memoria, funzioni esecutive, attenzione, prassi, ragionamento e linguaggio). Tale quadro clinico, nella sua complessità, influenza negativamente la capacità di svolgere in maniera autonoma le attività del vivere giornaliero che necessitano di supervisione continua e costante”. La diagnosi finale è di “disturbo neuro cognitivo maggiore con alterazioni comportamentali (diagnosi effettuata in base a criteri del DSM-5) [...]” compatibile con una “demenza da deposizione di β -amiloide a livello cerebrale, con demenza a corpi di Lewy (diagnosi effettuata in base ai criteri diagnostici internazionali) sebbene non possa essere esclusa una sovrapposizione tra demenza a corpi di Lewy e di atrofia corticale posteriore”.

Nonostante questo quadro clinico, il signor Iannazzo è stato dimesso dalla struttura di Viterbo e riportato in cella nel carcere di Spoleto, sempre sottoposto al regime di 41-*bis*. Eppure, la sua condizione era stata dichiarata compatibile, dalla Corte di Appello di Catanzaro, e a seguito di perizia del CTU, esclusivamente con una struttura di

medicina protetta come Belcolle, e non con un regime detentivo ordinario (quindi, naturalmente, nemmeno con l'isolamento del 41-*bis*).

Nei mesi seguenti si è assistito a un susseguirsi di segnalazioni sulla sua condizione al ministero, al Dap, ai garanti, ad alcuni parlamentari, al direttore del carcere, alla magistratura di sorveglianza, ai vertici della magistratura, a segretari e sottosegretari. Nessuno ha mosso un dito: il 41-*bis* non si tocca e dal 41-*bis* non si esce neanche in punto di morte.

Ma che senso aveva la detenzione di un uomo in quelle condizioni? Quale rieducazione poteva realizzare la pena se lo stesso detenuto non era in grado di comprenderne il senso? Qual era la pericolosità sociale di una persona ormai demente e quale minaccia correva la società italiana a causa di un suo cittadino, ormai completamente inerme e in balia degli eventi di cui aveva comunque poca contezza, tanto da dovergli applicare il regime del 41-*bis*? A queste domande non abbiamo ricevuto risposta se non da parte del garante nazionale, che dopo una nostra sollecitazione (dell'associazione Yairaiha) chiese un riscontro all'area medica dell'istituto di Parma, dove nel frattempo Vincenzino Iannazzo era stato trasferito.

La risposta dei sanitari fu lapidaria: il reparto clinico di Parma non solo non era in grado di gestire un caso particolarmente grave come quello del signor Iannazzo, ma non era in grado neppure di gestire gli oltre duecento detenuti in carico, prevalentemente anziani e con patologie gravi e gravissime.

Le condizioni di detenzione di Vincenzino Iannazzo rendevano la sua carcerazione in netto contrasto con l'articolo 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma anche con il supremo principio del diritto alla salute, andando a configurare quel trattamento come disumano e degradante, espressamente vietato tanto dalla nostra Costituzione quanto dalla Carta internazionale dei diritti umani.

Solo dopo la segnalazione del 6 settembre 2021, la settimana in otto mesi, Vincenzino Iannazzo è stato ricoverato in ospedale nel cosiddetto "repartino" dedicato ai detenuti sottoposti al regime di 41-bis (uno spazio angusto in una zona isolata dell'ospedale, dove raramente si affaccia il personale medico). Era ormai tardi per qualsiasi terapia efficace, tardi per veder riconosciuta la sua condizione irreversibile di uomo ammalato.

L'ultimo colloquio effettuato con i figli il 4 settembre è stato drammatico: "Ormai è sulla sedia a rotelle perché non si regge più in piedi, non parla più ed è così ricurvo su se stesso al punto che non lo abbiamo potuto vedere in faccia. Abbiamo chiesto agli agenti se fosse possibile che tenessero il viso di nostro padre sollevato sì da poterlo guardare in faccia ma hanno risposto che non era possibile; l'unica accortezza che hanno avuto è stata quella di lasciare la porta blindata aperta nell'eventualità di una caduta dalla sedia a rotelle. Siamo riusciti a intravedere un cerotto sulla fronte, segno dell'ennesima caduta. Siamo rimasti talmente scossi che abbiamo dovuto interrompere il colloquio in quanto non solo non parlava ma il rischio

che cadesse dalla sedia era evidente...”.

Nel mese di ottobre del 2021 il gip del tribunale di Catanzaro ha sospeso il giudizio nei confronti di Iannazzo nell’ambito del procedimento per cui era stato sottoposto a custodia cautelare in regime di 41-*bis*, perché incapace di intendere e di volere, e pertanto incapace di partecipare coscientemente al processo. Neanche questo è servito a fargli revocare il regime. Sorvegliato a vista nonostante le sue condizioni, gli è stato negato di ricevere finanche un ultimo abbraccio dalla moglie e dai figli.

La lettura dell’ultimo diario clinico di quest’uomo è raccapricciante: “Ha evacuato per terra e ha spalmato per tutto il pavimento della cella, sporco da capo a piedi di feci”. I sanitari più volte avevano annotato la necessità di un’assistenza costante, ventiquattr’ore su ventiquattro: “Visto le condizioni scarsi di igiene personale del paziente con demenza a corpi di Lewy, per la profilassi delle malattie infettive della persona e di tutta la sezione, si richiede assistenza h24 alla persone per supervisione e aiuto nell’esplementazione delle necessità personali quotidiane”. Quest’assistenza a Vincenzino Iannazzo non è mai stata garantita.

La storia di Vincenzino Iannazzo è atroce, ma il vero dramma è che non è l’unica e non sarà l’ultima. Ancor più drammatica è infatti l’indifferenza costante con cui la nostra società permette che avvengano violazioni dei diritti umani così crudeli.

Sono passati settantasei anni dalla promulgazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ma non

tutti gli stati lo hanno effettivamente recepito. Il 41-*bis*, per esempio, è tortura, ed è indispensabile oggi “bucare” la sacralità di comodo con cui è stato ammantato negli anni da differenti blocchi di potere, a cominciare da quelli che Sciascia definì, già qualche anno prima della stagione delle stragi e del loro consolidamento nei differenti livelli istituzionali, i “professionisti dell’antimafia”

Per fare questo è necessario andare al di là del dispositivo di assegnazione a tale regime. Bisogna far emergere le storie di chi viene relegato in questo dimenticatoio. Si scoprirebbe che molti non hanno ancora una sentenza definitiva, altri non hanno neanche commesso reati: magari pagano per il cognome che portano o per il luogo in cui sono nati. Altri ancora – proprio perché spesso non sono soggetti a una condanna definitiva – tornano in libertà direttamente dal 41-*bis*, scontando effetti devastanti. Cito, chiudendo, due casi esemplari, tra quelli incrociati in questi anni che ben rappresentano lo sconfinamento delle pretese esigenze di sicurezza poste alla base della sua esistenza e applicazione.

Il primo caso è quello di un ragazzo calabrese, incensurato e padre di due bambini. Lo incontrai qualche anno fa nel carcere di Spoleto, in 41-*bis*. Mi raccontò la sua storia con un carico di rabbia e disperazione che raramente avevo percepito in altri casi, anche altrettanto drammatici.

Il pregiudizio che gravava sulla sua famiglia era dato dal cognome che portava, un cognome pesante che aveva condizionato la sua vita fin dalla nascita. Un cognome che cinque anni prima, quando era arrivata la sentenza di

condanna definitiva per il padre, lo aveva portato dritto in 41-*bis* senza aver mai commesso reati, perché, si legge nel dispositivo di assegnazione in questo regime, “si teme che possa assumere la guida della cosca”. Quel ragazzo aveva studiato, lavorava, aveva costruito una propria famiglia con sacrifici e un lavoro onesto, distante anni luce dalle dinamiche criminali di cui era protagonista attivo il padre. Quel legame familiare lo ha portato persino a chiedere a sua moglie di cambiare cognome ai loro figli, per evitare che in futuro questi potessero ritrovarsi nella sua stessa situazione e pagare colpe non che non hanno.

L'altra storia riguarda un uomo che aveva subito diciannove interventi chirurgici, tra cui alcuni oncologici (altri ancora erano in programma) e che poteva mostrare attestazioni di incompatibilità carceraria firmate sia del perito di parte e sia del perito del tribunale. Era quasi a fine pena, dal momento che sarebbe tornato libero entro due anni.

La cella del 41-*bis* del carcere di Rebibbia in cui era collocato sembrava un reparto di terapia intensiva: letto antidecubito, apparecchi di monitoraggio, maschera per l'ossigeno continua, alimentazione parenterale totale. Quali erano le esigenze di sicurezza, in questo come in altri casi, che impedivano al ministero e al suo dipartimento di applicare ciò che la Costituzione e la legge impongono in caso di grave malattia, ovvero la sospensione della pena?

L'unico obiettivo del mantenimento del 41-*bis* in Italia, nonostante le diverse sentenze e pronunce internazionali, la palese violazione dei diritti umani, e nonostante la

mafia stragista sia ormai un ricordo lontano, è quello di avere uno strumento che, moltiplicando nemici, permetta a chiunque governi di alimentare un clima di paura sociale che giustifichi la sospensione dei diritti. Nel silenzio generale.

SULL'INTOLLERABILITÀ DEL 41-BIS. LA STORIA DI DAVIDE EMMANUELLO di Francesca de Carolis

Di 41-*bis* ho esperienza attraverso le parole, poche, di alcune persone che l'hanno subito. Ma soprattutto attraverso le lettere, tante, di una persona che, in carcere da trent'anni, ne ha trascorsi ventisei sottoposto a questo regime. E che oggi, che la misura gli è stata ancora una volta riassegnata, è ancora lì.

Per Davide Emmanuello ci sono state in passato ben tre revoche del regime di 41-*bis*, disposte da tre diversi tribunali di sorveglianza. Eppure il regime è stato ogni volta riapplicato, come aveva spiegato nell'ultima delle sue memorie l'avvocato Giuliano Dominici, che di Emmanuello aveva assunto la difesa, "senza alcun reale fatto nuovo, ma che trova evidentemente la sua ragion d'essere nella categoria della più esasperante – e in pari misura vessatoria – arbitrarietà". Se a proposito dell'ergastolo mi trovo a condividere la definizione di Carmelo Musumeci, che ne parla come di una "morte viva", nel caso del 41-*bis* possiamo dire di star parlando del girone più profondo dell'inferno, quello dei sepolti vivi.

"Diversamente vivo" si è un giorno autodefinito Emmanuello, quasi a voler cercare la vita dove la vita è di fatto negata, in un regime intollerabile, qualsiasi reato si sia commesso, intanto perché il tanto proclamato fine rieducativo della pena è cosa esclusa dagli intenti. Basterebbe questo, dal punto di vista di uno Stato che si voglia

definire democratico, e che non può tollerare un regime di detenzione che viola principi fondamentali della sua Carta costituzionale; tuttavia, siamo costretti a fare i conti con un potere che sembra disposto a tollerare tutto l'intollerabile (penso all'abominio dei Cpr) pur di "rassicurare" e rispondere a paure da suoi governi surrettiziamente alimentate.

Davide Emmanuello ha cura ogni volta di scrivere nell'intestazione delle sue lettere: "dal regime di tortura del 41-*bis*". Anche a me riesce difficile definirlo diversamente.

"Si entra in un mondo che non è mondo, e abitano un piano sotto l'inferno", rubo le parole alla penna di Pino Roveredo, cui avevo dato da leggere le lettere di Emmanuello (e ne è nato uno straordinario confronto di parole di sangue). Un piano sotto l'inferno, non solo figurato, se penso all'allucinante panorama della sua ultima destinazione, le sezioni del carcere di Sassari, a Bancali. "Altro che forno crematorio nel pozzo dove sono interrato. Ovviamente anche nei piani alti è caldo da fornace. Però sottoterra psicologicamente si amplifica fino all'exasperazione", scrive un'estate Emmanuello, ché la sezione del 41, appoggiata a un terrapieno, è davvero un "sotto", da cui la visione del cielo è solo un piccolo riquadro in alto, nell'area del passeggio.

Ritorno con lui indietro nel tempo, alla sua prima esperienza di 41-*bis*, nel 1993. "La cella (*luce accesa notte e giorno e pannelli opacizzati alla finestra, ndr*) veniva chiusa da un cancello interno e sigillata da un portoncino blin-

dato. Potevo uscire solo un'ora allo scadere delle ventiquattro. Il passeggio non conosceva il cielo, non sapeva cosa significasse il sole, era all'ombra, umido. C'era un freddo che penetrava le ossa. Si contavano cinque passi a nord e cinque a sud". Architetture della contenzione che raccontano la contenzione della mente, che si immagina già da quel timbro stampigliato sopra ogni foglio di ogni lettera: visto censura. È sempre lì, il timbro, come occhio incessante a scavare nell'intimo anche degli spazi fra le righe. Provate a immaginare la contorsione dello spirito che ne nasce, se ogni lettera è anche un continuo non detto che quell'occhio ha fermato, oltre che contorsione di parole e pensieri che sanno di dover come passare attraverso maglie di acciaio. "Essere sottoposto per vent'anni alla censura significa subire una perquisizione interiore che profana lo spazio dell'anima, che dovrebbe rimanere un angolo segreto nel quale potersi rifugiare", scriveva Emmanuello qualche anno fa.

Anche scrivere può diventare disagio estremo, in queste condizioni, e la conferma arriva scorrendo pagine delle sue lettere, che possono apparire labirintiche o criptiche, piene di dettagli giuridici e processuali, dove la parola "giustizia" diventa "intrico di alchimie semantiche". Sono pagine, le sue, affollate di pensieri e involuzioni, a proposito degli uomini, di Dio. Emmanuello lo invoca spesso, questo Dio, ed è cosa che dà ancor più il senso dello sconforto assoluto, perché forte è la percezione che da nessun altro si aspetti più ascolto. La voce che si percepisce è quella dal colore offuscato che cerca di salire da una voragine.

Ho il dubbio, dalle risposte, o dalle mancate risposte, che alcune mie lettere non sono state date al destinatario. E interrogandomi e reinterrogandomi, ho avuto una volta il dubbio che non abbia per esempio passato la censura il mio accenno a una fiaba, molto bella per altro, dello scrittore israeliano Tammuz.

Cosa c'è di più innocente di un libro scritto per ragazzi? Beh, pensandoci, c'è che il protagonista, che suona col suo flauto una melodia che è voce della Terra, ed è suono di pace, finisce in carcere (lo stato guerriero non tollera pacifisti), ma con la sua musica riesce a sciogliere il cuore delle guardie e fuggirne. Vietato pure sognarla, la libertà, sia pure nel gioco di una fiaba.

“Quest'unica ora d'aria richiedeva due perquisizioni corporali, delle quali taccio le modalità, e anche un'ispezione della bocca, prima di uscire dalla cella, e un'altra al rientro. Non si parlava. L'obbligo era di stare in silenzio”, scrive ancora Emmanuello ricordando la prima esperienza.

Una castrazione assoluta, definisce Pino Roveredo il 41-*bis*. Ed è proprio così, se le parole che ogni persona al 41 deve dimenticare sono: “umanità, socialità, affettività, carezza, conforto, contatto, dialogo, abbraccio”. Faccio fatica a scriverne, non credendo ancora del tutto a quello che ho letto in una delle pronunce di riassegnazione del regime, ma fra i motivi a supporto dei collegamenti non definitivamente interrotti col mondo criminale, vi era secondo il giudice il fatto che Emmanuello scrivesse ai fratelli (in carcere anche loro) e che avesse ricevuto visi-

ta della figlia e di una nipote. Lettere, si suppone, tutte passate per la censura, visite di figlia e nipote, si suppone, autorizzate e ben controllate. Ciò che gli si imputa è di avere quindi un rapporto con i familiari. Cosa si chiede, dunque alla persona in regime di 41-*bis*, a garanzia e prova dell'aver scisso i legami con l'organizzazione d'appartenenza? Di cancellare dalla mente e dal cuore qualsiasi rapporto umano.

Non so cosa potrebbe accadergli, se dopo questi lunghi anni, Emmanuello volesse, uscendo, abbracciare qualcuno. Penso a quello che mi disse un'altra persona detenuta che al 41-*bis* era stata circa una decina d'anni: per mesi non è riuscito neanche ad avvicinarsi a sfiorare la mano di chi veniva a trovarlo.

A Emmanuello – e a chiunque altro nelle sue condizioni – ho pensato leggendo una riflessione di Anna Maria Farabbi ne *Il Canto dell'altalena*, volume in cui parla della sua esperienza della camera anecoica (definizione da Wikipedia: ambiente di laboratorio strutturato in modo da ridurre il più possibile la riflessione di segnali sulle pareti). È, quello, infatti, un luogo dove il silenzio è perfetto. Una scatola acustica che l'autrice definisce “utero secco acustico primordiale” dover rimanere “come nella solitudine di un feto, senza relazione, se non con il sé”. Ancora, parole sue: “Dentro la camera anecoica sono sprofondata nei miei inferi, nei miei sotterranei, oltre la radice della lingua, nel mio humus animale, vegetale, minerale, creaturale, nel non pensiero”. Pensando a questa esperienza Farabbi riflette su come “l'isolamento relazionale con-

duca alla propria estinzione”, e racconta che ci sono due possibilità di vivere questa esperienza. La prima, “in uno sfarfallio pirotecnico dentro cui vive un riflusso verbale eruttato dal proprio io”, e qui penso alle lunghe e dense pagine di riflessioni che ho letto di Davide Emmanuello: a tratti si avvitano intorno a pensieri che mi riesce difficile districare, che sono vortici in fuga verso dimensioni altre. La seconda, sperando “una verticale interiore in apnea, dentro cui il proprio orecchio assoluto fluttua consapevolmente in un nitore estraniante e mistico... e si arriva al proprio limite biologico. L’io senza relazione si spegne”. E si collassa.

“Il nostro corpo, la nostra umanità, si spegne, cede, esce non solo dalla conoscenza o dalla mistica del sentire, ma dalla vita stessa...”. Luogo dell’assenza di relazioni, il 41-*bis* diventa un’esecuzione di morte lentissima. Intollerabile, forse più della morte stessa.

ALCUNI TESTI FONDAMENTALI PER COMPRENDERE ERGASTOLO E 41-BIS

- *41 Bis. Il carcere di cui non si parla*, di Maria Rita Prette (Sensibili alle foglie, 2012)
- *Aspettando il 9999. Poesie e scritti dall'ergastolo e dal 41 bis*, di Giovanni Farina (Sensibili alle foglie, 2015)
- *Contro gli ergastoli*, di Stefano Anastasia, Franco Corleone, Andrea Pugiotto (Futura, 2021)
- *Contro l'ergastolo. Il processo alla banda Cavallero*, di Bianca Guidetti Serra (Edizioni dell'Asino, 2010)
- *Cos'è il carcere. Vademecum di resistenza*, di Salvatore Ricciardi (DeriveApprodi, 2023)
- *Dentro una vita. I 18 anni in regime 41 bis di Vincenzo Stranieri*, di Nazareno Dinoi (Reality Book, 2012)
- *Ergastolo ostativo. Percorsi e strategie di sopravvivenza*, di Salvatore Curatolo (Rubettino, 2022)
- *Fine pena, ora*, di Elvio Fassone (Sellerio, 2015)
- *Il diritto alla speranza davanti alle corti. Ergastolo ostativo e 41-bis*, di Emilio Dolcini, Fabio Fiorentin, Davide Galliani, Raffaello Magi, Andrea Pugiotto (Giappichelli Editore, 2020)
- *L'albero del peccato*, di Giorgio Panizzari (Colibrì, 2017)
- *L'assassino dei sogni. Lettere tra un filosofo e un ergastolano*, di Giuseppe Ferraro e Carmelo Musumeci (Stampa Alternativa, 2014)
- *L'ergastolo. Dall'inizio alla fine*, di Nicola Valentino (Sensibili alle foglie, 2009)

- *L'ergastolo di Santo Stefano*, di Luigi Settembrini (Aldo Martello Editore, 1944)
- *L'inferno dei regimi differenziati*, di Alessio Attanasio (Contrabbandiera, 2021)
- *L'inferno di Pianosa. L'esperienza del 41 bis nel 1992*, di Rosario E. Indelicato (Sensibili alle foglie, 2015)
- *La mia Iliade. Un'odissea di quarant'anni a inseguire la vita*, di Mario Trudu (Strade Bianche, 2021)
- *La pena di morte viva. Ergastolo, 41 bis e diritto penale del nemico*, di Elton Kalika (Meltemi, 2019)
- *Le Cayenne italiane. Pianosa e Asinara: il regime di tortura del 41 bis*, di Pasquale De Feo (Sensibili alle foglie, 2016)
- *Le istituzioni dell'agonia. Ergastolo e pena di morte*, di Nicola Valentino (Sensibili alle foglie, 2017)
- *Le vostre prigioni. Vita da ergastolano*, di Carmelo Musumeci (2020)
- *Lettere dall'ergastolo*, di Luigi Settembrini (Feltrinelli, 1962)
- *Mai. L'ergastolo nella vita quotidiana*, di Annino Mele (Sensibili alle foglie, 2005)
- *Pensare l'impensabile tentare l'impossibile*, di Archivio Primo Moroni, Calusca City Lights, csoa Cox 18 (Colibri, 2023)
- *Tortura democratica. Inchiesta sulla comunità del 41 bis reale*, di Sergio D'Elia e Maurizio Turco (Marsilio, 1999)
- *Urla a bassa voce. Dal buio del 41 bis e del fine pena mai*, di Francesca De Carolis (Stampa Alternativa, 2012)

MORIRE DI PENA. PER L'ABOLIZIONE DI ERGASTOLO E 41-BIS

**DOCUMENTO DI LANCIO DELLA PIATTAFORMA,
GENNAIO 2023**

Dal 20 ottobre l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto in 41-*bis*, ha rinunciato ad alimentarsi, utilizzando il suo corpo come unica arma possibile per protestare contro il regime di detenzione speciale a cui è sottoposto nel carcere di Sassari e contro l'istituto dell'ergastolo ostativo. Il 6 luglio scorso il reato di "strage contro la pubblica incolumità" per cui era stato condannato è stato riqualficato dalla Cassazione in "strage contro la sicurezza dello Stato", nonostante le azioni di cui è accusato avessero uno scopo prettamente dimostrativo, e non abbiano causato feriti né morti.

Lo sciopero della fame intrapreso e condotto per mesi da Cospito ha permesso l'avvio di una discussione su questi temi anche tra settori della società solitamente prudenti su questo genere di questioni. La denuncia dell'accanimento dello Stato nei suoi confronti è stata persino resa nota sui media mainstream, sebbene l'attenzione mediatica si sia orientata, per lo più, sull'ambiguo tema della "non proporzionalità" della pena applicata nel singolo caso

La battaglia che Cospito sta portando avanti ha tuttavia la forza per aprire faglie più ampie nel sistema e un dibattito reale sulla necessità di superamento di due istituti inumani come l'ergastolo e il 41-*bis*, oltre che dell'intero sistema dei circuiti speciali di detenzione. Altre letture

rischiano di diventare strumentali al mantenimento dello status quo, e incapaci di rendere giustizia alla lotta che il detenuto anarchico sta portando avanti, mettendo a rischio la propria vita.

Fin dalla sua nascita, che trova radice nelle legislazioni speciali degli anni Ottanta e Novanta, il 41-*bis* si è mostrato come uno strumento di ricatto per spingere i detenuti e le detenute alla collaborazione con la magistratura, fondato su pratiche di vera e propria tortura. Le condizioni inumane e prive di ogni logica previste da questo istituto si concretizzano in isolamento in celle di pochi metri quadri, limitazioni all'ora d'aria, sorveglianza continua, limitazione o eliminazione dei colloqui con i familiari, controllo della posta, limitazione di oggetti in cella persino come penne, quaderni e libri. Un progressivo annientamento che provoca danni incalcolabili nel corpo e nella psiche delle persone detenute.

L'ergastolo, assimilabile in tutto e per tutto alla pena di morte, è invece l'istituto con il quale lo Stato prende possesso del corpo di un individuo, arrogandosi la prerogativa di decidere discrezionalmente se, come e quando restituirgliela attraverso la "libertà condizionale" per "buona condotta", senza che questi possa venire a conoscenza dei tempi e dei modi del suo eventuale rientro nel consesso sociale. Al netto della inumanità di una punizione a vita, che cancella nell'individuo le idee stesse di "speranza" e di possibile reinserimento nella comunità, l'ergastolo è incompatibile con l'idea di "rieducazione" del condannato.

Un dibattito limitativo rischia di essere in questo senso

quello sulla possibile abolizione del solo istituto dell'ergastolo ostativo, ovvero quello che – nel caso di alcuni specifici reati – non prevede la possibilità di liberazione condizionale e di altri benefici, a meno che la persona condannata non collabori con gli organi inquirenti. Con la recente legge approvata dal parlamento, inoltre, la possibilità di liberazione condizionale viene spostata a trent'anni di pena scontata invece di ventisei, senza contare che altre misure rendono altamente improbabile la possibilità di affrancamento dalla pena fino alla morte. Il vero tema è quindi quello dell'abolizione dell'ergastolo in toto, nell'ottica di un futuro superamento dell'intera istituzione carceraria, mero strumento di confinamento della marginalità e della povertà (basta vedere da chi è oggi costituita la grande maggioranza della popolazione carceraria, e quali sono i reati di cui questi detenuti sono accusati) nonché di controllo e repressione rispetto a tutte le potenziali conflittualità sociali, politiche e sindacali.

Morire di pena. Per l'abolizione di ergastolo e 41-bis è una piattaforma di sensibilizzazione e rivendicazione che punta all'abolizione di questi due istituti e dei circuiti speciali di detenzione. La piattaforma nasce a seguito di un'assemblea svoltasi a Napoli che ha visto protagoniste tutte le realtà militanti e sociali in lotta contro il carcere o per la tutela dei diritti dei detenuti, coinvolgendone poi altre sul territorio nazionale. L'obiettivo è quello di allargare la consapevolezza – attraverso iniziative di analisi e discussione, e azioni mediatiche e politiche – rispetto alla necessaria eliminazione di ergastolo e 41-bis, sollecitando

anche i più prudenti settori sociali citati nella prima parte di questo documento a prendere esplicitamente posizione. Un percorso che immaginiamo lungo e difficile, ma possibile, considerando le fratture che gli accadimenti recenti hanno reso oltremodo visibili.

AUTORI E AUTRICI DEI CONTRIBUTI SONO:

CHARLIE BARNAO, palermitano, ha vissuto quindici anni come volontario a Villa Sant'Ignazio di Trento, comunità d'accoglienza per giovani adulti con problemi di emarginazione sociale. È professore ordinario di Sociologia presso l'Università di Catanzaro, dove insegna Sociologia della cultura e Sociologia della sopravvivenza. È delegato del rettore per il polo universitario per studenti detenuti.

SANDRA BERARDI, presidente dell'associazione per i diritti dei detenuti Yairaiha Onlus, è impegnata da oltre vent'anni contro le ingiustizie e le disuguaglianze sociali. Abolizionista convinta, è stata volontaria all'IPM di Catanzaro e ha una lunga militanza nelle lotte contro la detenzione amministrativa dei migranti. Nel 2021 ha pubblicato con Strade Bianche *Carcere e Covid. Dalle fake news alle leggi emergenziali*.

DOMENICO BILOTTI, professore di Diritto canonico all'Università Magna Graecia di Catanzaro e componente dell'associazione per i diritti dei detenuti Yairaiha Onlus. Ha scritto *Disobbedire alla pena* (Castelvecchi, 2020), *Rivoluzione* (Castelvecchi, 2022) e, con Charlie Barnao, *Gesù Contro* (DeriveApprodi, 2024).

BIAGIO BORRETTI, avvocato penalista, è componente dell'Osservatorio *Doppio binario e giusto processo* dell'Unione delle Camere Penali Italiane. I suoi principali temi di ricerca sono la questione carceraria, la repressione, il razzismo e l'immigrazione. Ha scritto per le riviste *Proteo* e *Osservatorio Meridionale* e pubblicato un saggio nel libro curato da Pietro Basso *Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia*.

FRANCESCA DE CAROLIS, giornalista. Si occupa da tempo di detenzioni, “con la speranza di limare le sbarre anche della nostra mente”. Ha curato una lunga serie di libri scritti dal e sul carcere, per editori come Contrabbandiera, Sensibili alle foglie, Stampa Alternativa, Strade Bianche.

MICHELE PASSIONE, avvocato penalista del foro di Firenze, è componente del collegio degli esperti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e del consiglio direttivo della Società della ragione. Pubblica con regolarità articoli scientifici e divulgativi in numerose riviste e contributi in opere collettanee.

RICCARDO ROSA, giornalista e ricercatore indipendente. È redattore del giornale on-line *Monitor* e della rivista *Lo stato delle città*. Nel 2014 ha scritto *Lo sparo nella notte. Sulla morte di Davide Bifulco, ucciso da un carabiniere* (Monitor Edizioni). Coordina il gruppo di ricerca della piattaforma *Morire di pena. Per l'abolizione di ergastolo e 41-bis*.

GAIA TESSITORE, avvocatessa penalista e ricercatrice di Diritto processuale penale presso l'Università Telematica Pegaso, dove insegna Procedura penale. Già assegnista di ricerca in Diritto processuale penale all'Università degli Studi di Napoli Federico II, è responsabile del Centro studi della Camera penale di Napoli. È componente dell'Osservatorio per le condizioni di detenzione negli istituti di pena per adulti.

Stampato nel mese di luglio 2024

Morire di pena è un gruppo formato da attivisti e attiviste, avvocati, docenti universitari, giornalisti e ricercatori che si batte per l'abolizione di ergastolo e 41-bis.

L'ergastolo, pena di morte mascherata, è l'istituto con il quale lo Stato prende possesso del corpo di un individuo, arrogandosi la prerogativa di decidere se, come e quando restituirglielo. Al netto dell'umanità di una punizione a vita, è incompatibile con l'idea di "rieducazione" del condannato.

Il 41-bis è uno strumento ricattatorio per spingere i detenuti alla collaborazione con lo Stato, annullando la libertà di scelta attraverso pratiche di tortura: isolamento in celle di pochi metri quadri, limitazioni all'ora d'aria, sorveglianza continua, limitazione dei colloqui con i familiari, controllo della posta, limitazione persino di penne, quaderni, libri e fotografie. Un annientamento che provoca danni incalcolabili nel corpo e nella psiche delle persone detenute.

con i testi di **Charlie Barnao, Sandra Berardi, Domenico Bilotti, Biagio Borretti, Francesca De Carolis, Michele Passione, Riccardo Rosa, Gaia Tessitore**